



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

TESTO COORDINATO DEI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI LE IMPOSTE E TASSE COMUNALI

- *DISCIPLINA DELLE ENTRATE*
- *IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI*
- *TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI*
- *CANONE OCCUPAZIONE SPAZII ED AREE PUBBLICHE*
- *IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI*
- *ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF*
- *DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **4** del 03/05/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **30** del 12/10/2009

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di CELLINO SAN MARCO, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2

Definizione di entrate tributarie e patrimoniali e soggetti responsabili

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art.23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

3. Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune il Responsabile del Settore ed i funzionari incaricati dei servizi od uffici nominati dalla Giunta comunale.

4. I funzionari responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica.

5. I responsabili dei singoli servizi, che gestiscono le diverse entrate, provvedono a trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Tributi l'elenco delle entrate in essere e tutta la documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 3

Forme di riscossione delle entrate

1. La riscossione delle entrate avviene in economia diretta, attraverso il pagamento presso la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, alle scadenze stabilite dalle leggi vigenti.

2. La riscossione di tutte le entrate comunali può essere effettuata anche mediante utilizzo della Delega F24, a mezzo di accredito bancario (R.I.D.) o addebito in conto corrente bancario, a mezzo bancomat, a mezzo altro dispositivo telematico, a mezzo Economo Comunale o a mezzo di Agenti Contabili appositamente nominati. Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. La riscossione delle entrate comunali può essere anche esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

- a) gestione diretta in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
7. La riscossione coattiva delle entrate può avvenire attraverso la procedura prevista dal R.D. 14.04.1910, n. 639 come modificato dal D.L. 24.09.2002 n. 209, convertito con modificazione con L. 22.11.2002 n. 265 e successive modifiche ed integrazioni (Ingiunzione Fiscale) o attraverso l'Agente di riscossione.
8. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 4

Gestione dei crediti e debiti tributari e non tributari comunali di modesta entità

1. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e per la riscossione il soggetto responsabile dell'entrata può non procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione coattiva, alla richiesta di versamenti ed all'effettuazione di rimborsi qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e debito relativo alle entrate comunali di ogni specie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta o anno di competenza, non superi i seguenti importi:

- € 12,00 per crediti e debiti costituiti da entrate comunali, sanzioni ed interessi;
- € 12,00 per crediti e debiti costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi;
- € 10,00 per crediti e debiti costituiti dal solo ammontare delle entrate comunali.

2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.

4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni od esenzioni, previste da legge statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente, sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. Sono esentate dalla corresponsione dei tributi comunali gli Enti ed Istituzioni previste dalle leggi vigenti.

4. Sono, altresì, esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni e gli altri Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico prevedano espressamente oltre la residenza fiscale e legale nel Comune di Cellino San Marco, anche il volontariato, l'assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura, dell'arte e del turismo locale.

5. Per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste per le singole entrate comunali di

natura tributaria si rimanda a quanto disposto nei successivi titoli del presente regolamento.

6. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

7. La Giunta Municipale annualmente e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, potrà stabilire ulteriori agevolazioni per i singoli tributi.

CAPO II

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 6

Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

2. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di "diritto d'interpello".

4. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del Responsabile del Servizio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.

Art. 7

Rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali

1. L'Ufficio Tributi trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, tutte le informazioni e la modulistica ritenuti validi per un corretto rapporto con il Comune.

Art. 8

Comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi

1. Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente.

2. L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- copia dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati a qualunque titolo;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca od annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
- le comunicazioni da parte dell'ufficio anagrafe attestanti i cambi di residenza, l'emigrazione, l'immigrazione degli intestatari della scheda di famiglia, nonché l'aggiornamento delle anagrafiche (indirizzo e numero componenti);
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

3. Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento;

4. L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'Ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamenti, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

5. L'Ufficio urbanistico comunale, nella persona del responsabile del servizio o del responsabile del procedimento, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ICI, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. L'ufficio del servizio di assistenza sociale è tenuto a comunicare all'Ufficio tributi l'elenco

dei contribuenti che, per propria valutazione, trovandosi in particolari condizioni socio-economiche, hanno diritto all'esenzione totale e/o parziale dei tributi comunali. Tale elenco deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal responsabile dell'ufficio tributi;

7. L'ufficio di cui al comma 6, è tenuto inoltre, ad inviare l'elenco dei soggetti che hanno o che hanno avuto provvedimenti di concessioni o revoche per inabilità, invalidità ecc. o altri provvedimenti per i quali percepiscono indennità o pensioni e che possano incidere sulle agevolazioni tributarie.

8. Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere anche trasmesse e reperate per via informatica.

Art. 9

Servizio di assistenza del contribuente

1. E' istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione. Tale servizio provvede gratuitamente, nei limiti delle risorse umane e dei sistemi operativi a disposizione:

- al calcolo del tributo dovuto ed alla compilazione del modello di versamento;
- alla eventuale compilazione della denuncia tributaria o comunicazione;

2. Resta inteso che le suddette operazioni sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente e che il servizio non assume alcuna responsabilità in ordine ad errori dipendenti da inesatte od incomplete informazioni fornite dal contribuente.

Art. 10

Avviso bonario

1. prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso od a mezzo di comunicazione telefonica, a chiarire la sua posizione, in merito ai fatti descritti o esposti, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa;

2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali;

3. La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2003 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

CAPO III

TERMINI DI VERSAMENTO ED INTERESSI

Art. 11

Unificazione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento delle entrate tributarie comunali, con esclusione di quelle gestite in concessione e riscosse tramite ruolo, sono fissati dalle leggi o regolamenti vigenti.

2. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi e del Responsabile del Settore può stabilire termini di scadenza diversi per singoli tributi.

Art. 12

Unificazione dei termini di rimborso

1. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto di rimborso.

2. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi secondo il successivo art.13 e secondo la normativa vigente se in contrasto con quella prevista dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui il contribuente sia in credito con il Comune per versamenti di tariffe, imposte e tasse effettuati e non dovuti, il responsabile dell'Ufficio Tributi sospende il rimborso in presenza di atti di contestazione notificati, o di irrogazione della sanzioni relative a tributi comunali. Quando il provvedimento diviene definitivo, egli procede alla compensazione tra le partite di debito e di credito.

Art. 13

Misura degli interessi

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, sono fissati in misura pari a due punti percentuali annuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO IV

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 14

Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito delle entrate tributarie comunali secondo le norme del presente capo.

Art. 15

Compensazione verticale a cura del contribuente

1. Il contribuente, nei termini di versamento di una entrata tributaria comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tipo di entrata relative ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 16

Compensazione orizzontale a cura del contribuente

1. Il contribuente, nei termini di versamento di una entrata tributaria comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate comunali relative al medesimo anno o ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso e subordinatamente alla presentazione al Comune di un'apposita istanza.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti;

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 17

Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al responsabile dell'ufficio tributi. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Art. 18

Compensazione d'ufficio.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi può procedere alla compensazione di somme a debito ed a credito di un medesimo contribuente;

2. La compensazione può riguardare tutte le entrate comunali, relative all'anno di competenza oppure ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso e/o del diritto di riscossione;

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede ad emettere un avviso di compensazione, nel quale occorre indicare:

- generalità del contribuente

- l'anno di riferimento, l'ammontare a credito o a debito, l'eventuale provvedimento per ciascuna entrata;

- l'ammontare a credito o a debito del contribuente risultante dopo la compensazione.

CAPO V

DILAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 19

Oggetto della dilazione di pagamento

1. *Al fine di dare la possibilità a tutti i contribuenti di assolvere all'obbligazione debitoria, sono stabilite dilazioni di pagamento che riguarderanno tutte le entrate comunali di ogni specie, ivi comprese le sanzioni per ritardati versamenti.*

Art. 20

Ambito di applicazione

1. *La dilazione di pagamento può essere concessa anche nel caso il cittadino ne faccia richiesta trovandosi in serie difficoltà economiche anche non documentabili o in particolari casi che investono il carattere socio assistenziale.*

2. *Il Responsabile del Settore potrà autonomamente stabilire, con propria determinazione, altre forme di dilazioni di pagamento per determinate categorie o per casi particolari.*

Art. 21

Responsabile del procedimento

1. *La competenza alla gestione della procedura di dilazione di pagamento è affidata al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi o al Responsabile del Procedimento, mentre per le altre entrate comunali la competenza spetta al Responsabile del Procedimento di ogni singolo settore.*

Art. 22

Modalità di applicazione

1. La dilazione di pagamento si propone attraverso la richiesta scritta da parte dell'obbligato al pagamento.
2. Il Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del Procedimento ove esiste, valutata la richiesta, emette un provvedimento motivato nel quale saranno indicate le generalità del soggetto, l'ammontare dell'obbligazione, le scadenze delle rate e l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi legali.
3. La dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate, con l'applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima e secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	n.rate mensili
Per debiti superiori ad €. 500,00 e fino ad €. 1.000,00	4
Per debiti superiori ad €. 1.000,00 e fino ad €. 2.000,00	6
Per debiti superiori ad €. 2.000,00 e fino ad €. 3.000,00	12
Per debiti superiori ad €. 3.000,00 e fino ad €. 4.000,00	24
Per debiti superiori ad €. 4.000,00 e fino ad €. 10.000,00	36
Per debiti superiori ad €. 10.000,00 e fino ad €. 15.000,00	48
Per debiti superiori ad €. 15.000,00 e fino ad €. 20.000,00	60
Per debiti superiori ad €. 20.000,00	72

4. Il mancato pagamento di n. 4 rate consecutive comporta la perdita della concessione della dilazione e l'immediata iscrizione delle rate residue non pagate nei ruoli coattivi che saranno riscossi tramite l'Agente di Riscossione Equitalia SpA competente per territorio.
5. Possono essere richieste diversi tipi di rateizzazioni ad istanza di parte e previa approvazione da parte del Responsabile del Settore competente.

CAPO VI

VERIFICA – CONTROLLO - ACCERTAMENTO

Art. 23

Attività di verifica e controllo

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente. Ad esso compete il coordinamento delle attività suddette nel caso venga impiegato personale dipendente da servizi o uffici diversi da quello interessato.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e le norme di riferimento dei singoli tributi, quando prevedano procedure particolari.

3. I procedimenti di controllo ed accertamento sono unificati, per quanto possibile, per tutte le entrate comunali, anche tributarie, così come i tempi ed i modi di pagamento.

Art. 24

Attività di accertamento e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute al Comune, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito;

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di accertamento o sanzionatorio e di rimborso, derivante dall'attività di accertamento d'ufficio o da richiesta del contribuente, dovrà presentare tutti i requisiti previsti dalle Leggi in vigore e dalle disposizioni previste nei successivi titoli, riguardanti i singoli tributi;

3. La comunicazione degli atti di cui ai commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione o mediante lettera raccomandata;

Art. 25

Termini per i controlli

1. I provvedimenti impositivi, relativi all'attività di accertamento e sanzionatoria, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni.

CAPO VII

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

SEZIONE I^A DEL CAPO VII

Art. 26

Tutela giudiziaria

1. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.

2. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile delegato dal Sindaco.

3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ed assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 27

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, nonché può procedere alla rinuncia all'imposizione o alla revoca di propri atti, senza la necessità di istanza di parte.

2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto esecutivo il funzionario procede all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto ed, in particolare, nelle ipotesi di: doppia imposizione; errore di persona; prova di pagamenti regolarmente eseguiti; errore di calcolo nella liquidazione; sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi; riconsiderazione delle motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto sulla base delle deduzioni difensive presentate dall'utente.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la rinuncia o la revoca devono essere precedute dall'analisi su: grado di probabilità di soccombenza del Comune; valore della lite;

costo della difesa; costo della soccombenza; costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 28 **Rinuncia all'imposizione**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora venga riscontrata la sussistenza dei vizi di cui al precedente articolo;

2. Il Comune può rinunciare alla riscossione coattiva delle proprie entrate qualora, da un'attenta valutazione, vengano riscontrate le seguenti condizioni:

a) costi amministrativi superiori all'importo della somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;

b) limitate possibilità di recuperare il credito, data la particolare situazione economica, patrimoniale e giuridica dell'utente;

Art. 29 **Revoca dell'atto amministrativo**

1. La revoca dell'atto amministrativo avviene per motivi di opportunità, quando l'atto non è ancora definitivo e quando i costi amministrativi, connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese comunali, sono superiori all'importo della somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;

SEZIONE II^ DEL CAPO VII **RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI**

Art. 30 **Oggetto**

1. La presente sezione disciplina il ravvedimento e le cause esimenti nei tributi comunali.

Art. 31 **Cause ostative**

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 32 **Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi - Ravvedimento.**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta secondo le vigenti disposizioni di leggi e/o regolamenti.

Art. 33 **Regolarizzazione di altre violazioni.**

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta secondo le vigenti disposizioni di leggi e/o regolamenti.

Art. 34 **Procedura**

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio Tributi del Comune.

2. Per i tributi per i quali non è previsto il versamento per autotassazione, l'interessato dovrà presentare al Comune una dichiarazione integrativa nei termini di due anni, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvederà di conseguenza a notificare apposito avviso di accertamento contenente l'ammontare del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. In caso contrario il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Art. 35

Errore scusabile

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 36

Cause esimenti.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dall'eventuale richiesta del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;

3. In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, la regolarizzazione può essere eseguita d'ufficio, direttamente dai comuni interessati.

4. Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.

5. Il caso di applicazione della detrazione spettante per la prima casa, senza presentazione della relativa dichiarazione di variazione, può essere sanato se il contribuente provvede alla presentazione della dichiarazione stessa entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;

6. Il caso di errata applicazione della detrazione per la prima casa tra comproprietari può essere sanato se i contribuenti provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, alla sottoscrizione e presentazione della dichiarazione regolare ed al versamento dell'eventuale differenza d'imposta;

7. Il caso dell'imposta pagata complessivamente da un comproprietario, anche per conto degli altri, senza presentazione della comunicazione richiesta, può essere sanato se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, il contribuente provvede alla presentazione della comunicazione suddetta.

Art. 37

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nella sezione II del Capo VII Titolo I, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VIII
DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 38
Oggetto

1. Il contribuente ha il diritto di richiedere il parere preventivo dell'Ente, nella persona del responsabile dell'Ufficio Tributi, sulla corretta applicazione delle norme.

Art. 39
Materie oggetto d'interpello

1. Possono essere proposte, direttamente dai contribuenti interessati, o dai CAAF e dagli studi professionali per conto degli utenti, domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali

2. Le domande devono essere inoltrate per iscritto al Comune, che, all'atto del ricevimento, provvede alla relativa registrazione al protocollo.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze stabilite dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Art. 40
Procedura ed effetti

1. Il Comune deve rispondere entro 120 giorni dal ricevimento della domanda;

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

4. Nel caso di mutamento di parere, rispetto ad una risoluzione fornita in precedenza, vige il divieto di recupero del tributo e di applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPO IX

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 41

Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 42

Ambito dell'adesione

1. L'accertamento con adesione può intervenire per tutti i tributi comunali ed è applicabile esclusivamente per accertamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna dichiarazione, denuncia o comunicazione che ha formato oggetto di imposizione. Se un atto contiene più disposizioni non derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse costituisce oggetto di definizione, solo nel caso sia soggetta ad autonoma imposizione. Sono escluse adesioni parziali, riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito ad aderire.

5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei successivi articoli per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 43

Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

2. Nel caso la funzione di accertamento sia stata affidata a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al Agente di riscossione, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 44

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'invito ha carattere informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

Art. 45

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica. In presenza di più obbligati deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 46

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per tutti e per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo comunicazione scritta o telefonica delle ragioni che hanno determinato l'impossibilità a comparire.

Art. 47

Richiesta di rinvio

1. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate

entro tale data.

2. Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente e le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro, per una sola volta, ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione al soggetto interessato.

3. Nel caso si verifichi la mancanza del contribuente nel giorno stabilito il funzionario prosegue la procedura per l'accertamento.

Art. 48

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 49

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con le modalità stabilite dal precedente art. 22 comma terzo.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicheranno gli interessi previsti dalla normativa vigente.

5. L'ufficio richiederà adeguata garanzia fidejussoria, fino alla durata della rateizzazione, quando il debito supera € 5.000 comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 50

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO X

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 51

Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni formali

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di quanto previsto dalla legge .

2. Per le violazioni collegate al tributo richieste con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte secondo quanto prevede la legge. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997, come modificati dal D.Lgs. 05.06.98, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, per le varie fattispecie di violazioni, i criteri generali per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono così contemplati:

- a) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione infedele).
- b) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni formali che non incidono sulla determinazione del tributo
- c) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.)
- d) mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art.13 del D.Lgs.472/1997
- e) aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva
- f) riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile
- g) applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

5. Spetta al Funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto, oltre che della personalità del trasgressore, anche dei criteri generali per la graduazione.

Art. 52

Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali

1. Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

- a) sanzione applicata nella misura del 50% del tributo dovuto quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a € 250,00;
- b) sanzione applicata nella misura del 75% del tributo dovuto quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a € 250,00;
- c) sanzione applicata nella misura del 110% del tributo dovuto quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a € 250,00;

d) sanzione applicata nella misura del 150% del tributo dovuto quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a € 250,00.

2. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.

Art. 53

Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. Chi viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, con una sola azione od omissione ovvero commette diverse violazioni alla stessa disposizione, anche con più azioni od omissioni, è punito con la sanzione più grave aumentata del 50%.

2. La stessa sanzione si applica a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo.

3. Se le violazioni di cui ai commi precedenti rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di un quinto.

4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata del 100%.

5. Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 o in dipendenza di adesione all'accertamento, la sanzione è aumentata del 50%.

6. Nei casi di accertamento con adesione, quando siano commesse diverse violazioni relative a più tributi ovvero a periodi d'imposta diversi, che nella loro progressione tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo, le disposizioni relative alla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. Nei casi di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, di conciliazione giudiziale e di definizione agevolata, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, la sanzione relativa non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 54

Sproporzione tra tributo e sanzione

1. Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della metà del minimo. Si ha manifesta sproporzione quando l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce.

Art. 55

Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o comunicazione si applica la sanzione del 150% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00, si applica la sanzione nella misura del 110% dell'imposta dovuta, con il minimo di € 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore a € 250,00 e la sanzione del 75% se superiore.

3. Per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di € 100,00. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di € 150,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

Art. 56

Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti soli urbani

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione del 150% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00, si applica la sanzione nella misura del 110% dell'imposta dovuta, con il minimo di lire 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta.

3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di € 150,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

Art. 57

Sanzioni in materia di canone per l'occupazione spari ed aree pubbliche

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 150% del canone dovuto se esso è superiore ad € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00 si applica la sanzione nella misura del 110% del canone dovuto, con il minimo di € 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% del maggiore canone dovuto.

3. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

4. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Art. 58

Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 150% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00 si applica la sanzione nella misura del 110% dell'imposta dovuta, con il minimo di € 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.

3. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

Art. 59

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni.

2. Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n° 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale.

3. Le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

4. Tali riduzioni si applicano anche agli anni anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 60
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e su ccessive modifiche ed integrazioni e tutte le altre disposizioni legislative non compatibili con il presente regolamento.

Art. 61
Norme transitorie e Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad esso deve essere data la massima diffusione e pubblicità a mezzo dei sistemi in uso.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. E' abrogato il precedente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28/03/2003.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO ***Imposta Comunale*** ***sugli Immobili***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 3 MAGGIO 2007

TITOLO II

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di CELLINO SAN MARCO, di seguito denominato COMUNE.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Fabbricati

1. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette (ad es. allacciamento alle utenze dei servizi pubblici) e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dalle vigenti norme di legge, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d) fabbricato dichiarato inagibile in base a perizia tecnica giurata di parte;
- e) fabbricato dichiarato inagibile in base a certificazione da parte del competente Ufficio Tecnico;
- f) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i..

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto presentare al COMUNE una comunicazione contenente gli elementi identificativi l'immobile oggetto d'imposta ed i dati anagrafici. La predetta comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di scadenza della prima rata per ciascun anno d'imposta.

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo modelli predisposti dal Comune, oltre alla rilevazione fotografica delle parti oggetto di recupero edilizio.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali (solai e tetto);
- b) gravi lesioni alle strutture verticali (muri portanti o perimetrali);

- c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.
- Si applicano i commi 2) e 4) del presente articolo.

Art. 4 **Aree fabbricabili**

1. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità e quelle che, di fatto, per dimensioni non possono essere utilizzate, non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

2. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici, ancorchè non ancora approvato dalla Regione. A tal proposito la natura edificabile dell'area, a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico generale o sua variazione, è comunicata al proprietario della stessa mediante servizio postale o altre modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

3. I terreni ricadenti in zone di espansione approvati dal Comune, si considerano a tutti gli effetti aree fabbricabili, in quanto, in base agli strumenti urbanistici, possiedono una minima possibilità edificatoria.

4. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con cui si approva il nuovo PUG o le varianti al Piano vigente. Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nei cinque anni precedenti da quello di esecutività della delibera suddetta.

5. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato secondo la tabella approvata annualmente dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Urbanistico;

6. Il valore delle aree edificabili di cui al precedente comma 3 viene ridotto al 30% quando, nella zona ricadente l'area, non è possibile il rilascio immediato della concessione edilizia.

7. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. Per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso, sulla base di criteri oggettivi, e comunque quando la differenza tra il valore dell'area dichiarato dal contribuente rispetto a quanto accertato dall'Ufficio è superiore al 30% del valore venale dell'area medesima, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione.

Art. 5 **Indennità di esproprio**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio o dalla stipulazione del contratto a seguito di accordo bonario.

2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulti contrastante con la normativa vigente o inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al DPR 8/6/2001, n.237 e successive modifiche ed integrazioni, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.

4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione

dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e s.m.i.

5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Art. 6 Disciplina del diritto di superficie

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

Art. 7 Terreni condotti direttamente e di piccole dimensioni

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

a) versamento dei contributi previdenziali per l'assicurazione d'invalidità, vecchiaia e malattia all'INPS;

b) un reddito derivante dall'attività agricola superiore al 60% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.

2. Sono inclusi dalla disciplina prevista dal precedente comma 1 – lett.b) i titolari di pensione di vecchiaia se percepita in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.

3. I terreni di piccole dimensioni sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

4. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto e aventi reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano:

a) coltivati occasionalmente e senza l'impiego di mezzi organizzati;

b) i cui prodotti non vengono commercializzati;

c) la cui superficie non supera i 300 metri quadrati.

Art. 8 Fabbricati rurali

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:

a) Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.

d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).

e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l'esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo.

3. Non sono soggetti all'imposta, altresì, i fabbricati strumentali alle attività agricole appartenenti alle cooperative a condizione che vengano accatastati nella classe D/10, mentre quelli accatastati nelle classi D/7 o D/8 per i quali si è in presenza di attività di trasformazione industriale o di commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 9 Esenzioni

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della legge 23/12/78, n. 833, dalle Camere di Commercio destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3. Sono, altresì, esenti i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, nonché quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari;

4. I soggetti sopra elencati, per usufruire dell'esenzione, devono produrre al Comune, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione della destinazione, dei dati catastali ed ubicazione.

Art. 10

Agevolazioni

1. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale e l'eventuale aliquota agevolata, il Consiglio Comunale, può stabilire annualmente:

a) la detrazione, esclusa la pertinenza, per abitazione principale concessa in uso gratuito dai genitori ai figli e che nella stessa vi hanno fissato la residenza.

b) la detrazione per abitazione principale possedute da i soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate.

c) la detrazione e/o l'aliquota per abitazione principale per i soggetti titolari dei diritti reali residenti all'estero ed iscritti nell'A.I.R.E. del Comune;

d) l'elevazione della detrazione per abitazione principale e/o dell'aliquota agevolata ai soggetti passivi che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile con handicap accertato ai sensi della legge 104/92, oppure sia presente una persona con riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia presente una persona priva della vista o sordomuta ai sensi degli artt.6 e 7 della legge 482/68 e s.m.i. oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorità attestante l'infermità al 100% per l'evidente situazione di particolare disagio economico-sociale a cui devono fare fronte. In tale caso il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare, per l'anno di imposta precedente a quello d'imposizione, non deve essere superiore ai valori indicati nell'apposita tabella predisposta annualmente dall'Ufficio Tributi.

e) l'elevazione della detrazione per i pensionati che abbiano superato il 65° anno di età e che non abbiano altri immobili oltre la casa di abitazione e relativa pertinenza e che non abbiano superato il limite di reddito indicato dall'apposita tabella predisposta annualmente dall'Ufficio Tributi;

f) l'elevazione della detrazione per famiglie numerose che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno 5 persone e che non abbiano superato il limite di reddito indicato dall'apposita tabella predisposta annualmente dall'Ufficio Tributi;

2. Agli effetti dell'applicazione dell'eventuale aliquota agevolata e della detrazione d'imposta deliberate per l'abitazione principale, si considerano parti integranti della abitazione principale stessa le pertinenze, anche distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale, che sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo e che non sia superiore a una unità.

3. Rientrano nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle cat. C/2, C/6 e C/7 che siano comunque adiacenti all'abitazione principale o che siano distanti dalla stessa nel raggio di 100 metri lineari.

Art. 11

Versamenti e dichiarazioni

1. I versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano regolarmente eseguiti purché l'I.C.I., relativa all'immobile in questione, sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. I contribuenti, diversi dai coniugi, che si avvalgono della predetta facoltà, devono inviare, limitatamente al primo anno, una comunicazione al Comune contenente gli elementi identificativi l'immobile oggetto d'imposta ed i dati anagrafici degli altri contitolari per conto dei quali è stato eseguito il pagamento. La predetta comunicazione deve essere trasmessa al Comune entro il termine di scadenza della prima rata.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.

4. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune, o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.

5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

6. Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 12

Disposizioni in materia di controlli

1. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria, e di altre banche dati disponibili da parte degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

2. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale dello 0,1% del gettito annuale ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.

Art. 13

Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge 662/96 e dell'art.59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, viene istituito un Fondo Speciale per il potenziamento dell'attività di controllo che viene espletata dall'Ufficio Tributi.

2. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento nella misura del 5% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili accertate e riscosse nell'esercizio finanziario precedente sia in conto competenza che in conto residui.

3. Le somme di cui al comma 2, previste nel bilancio dell'esercizio di riferimento, tenendo conto delle esigenze di bilancio e del rispetto degli equilibri finanziari, saranno ripartite dalla Giunta Municipale con le seguenti percentuali:

a) una quota pari al 30% viene destinata per il potenziamento dell'Ufficio Tributi (abbonamenti telematici, software e hardware, abbonamenti a giornali e riviste tributarie, corsi di formazione per il personale, acquisti di mobili e attrezzature;

b) una quota pari al 30% viene destinata per l'affidamento di parziali servizi inerenti l'accertamento dei tributi mediante convenzioni con personale esterno o a società di servizi;

c) una quota pari al 40% per l'attribuzione di compensi incentivanti all'intero personale addetto in corrispondenza della efficace ed economica realizzazione dei programmi e del recupero dell'evasione, da determinarsi annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, previa approvazione di piani di obiettivi o di progetti finalizzati su proposta del Responsabile del Servizio.

4. Rientrano nella definizione di "personale che ha partecipato all'attività di accertamento ICI", il personale del Settore, nonché il personale amministrativo, Tecnico e di vigilanza, appartenente ad altri settori, eventualmente assegnato anche temporaneamente all'ufficio tributi in qualità di collaboratore nell'attività di accertamento dell'evasione ICI;

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti, al personale che ha partecipato all'attività di accertamento ICI, dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi;

6. Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota d'incentivo, svolge mansioni relative all'accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini ICI ed ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell'evasione;

7. I collaboratori amministrativi e finanziari, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa;

8. I collaboratori di vigilanza, se necessari, svolgono attività di accertamento;

9. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile dell'ufficio tributi, è unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

10. La ripartizione di cui al precedente comma 9 potrà essere liquidata anche per stato di avanzamento dei lavori, previa relazione del responsabile d'imposta e comunque non potrà superare la percentuale del 50% del fondo assegnato.

Art. 14

Riscossione dell'imposta

1. La riscossione dell'imposta è effettuata, secondo quanto previsto dall'art.3 del presente regolamento, in due rate:

- l'acconto entro il mese di giugno ed il saldo entro il mese di dicembre secondo le scadenze stabilite dalla legge.

2. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE non supera €. 3,00; se l'importo è superiore a € 3,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad esso deve essere data la massima diffusione e pubblicità a mezzo dei sistemi in uso.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. E' abrogato il precedente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28/03/2003 nel quale era disciplinata la presente materia.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO

Tassa Smaltimento

Rifiuti Solidi Urbani

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 3 MAGGIO 2007

TITOLO III

TARSU – TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

Art. 2 Istituzione della tassa

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.

2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Art. 3 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Sono escluse le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale, con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa.

5. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.

6. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi qui regolamentato, può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile, ed al soggetto di cui al precedente comma 4 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.

7. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi inferiori ai due anni, il pagamento della tassa è dovuto dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente; in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

8. Per l'abitazione extra urbana e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il pagamento della tassa è dovuto anche quando nella zona in cui non è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

9. Agli effetti del presente comma, si precisa che l'immobile con allacciamenti alle utenze di erogazione di servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) si presume comunque utilizzato e quindi soggetto a tassazione.

Art. 4 **Esclusioni dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art.62, comma 2 del D.Lgs. 507/93, non sono soggetti al pagamento della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) i balconi, verande, terrazze, porticati, le cantine, solai e sottotetti purché non abitabili e comunque che vengano utilizzati quali locali di sgombero;

c) le cantine, solai e sottotetti abitabili per il 50% della superficie se l'altezza media è fino a 1,70 metri, mentre restano soggetti totalmente a tassazione quelli di altezza media superiore. L'altezza media è da calcolarsi facendo riferimento al punto più basso ed a quello più alto;

d) le scale interne alle unità immobiliari e di collegamento tra unità immobiliari;

e) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;

f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

2. Non sono altresì soggetti alla tassa:

a) le unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e le relative aree di pertinenza, purché risultino anch'esse inutilizzate;

b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

c) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali.

3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La sussistenza dei requisiti è verificata mediante richiesta di accertamento e apposito parere richiesto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.

5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si precisa che sono considerati escluse dalla tassa:

a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tassazione le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tassa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;

b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi

sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;

c) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, mentre sono in ogni caso esclusi totalmente da tassazione le superfici dei fondi agricoli;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tassa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;

7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al Comune una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale.

8. Nel caso in cui, per le particolari caratteristiche delle superfici utilizzate, delle strutture presenti sulle stesse, ovvero della attività esercitata, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali non assimilati, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per l'attività produttiva, ridotta a titolo di esclusione forfetaria:

a) del 40% (resta tassato il 60% della superficie) per le attività industriali e commerciali;

b) del 35% (resta tassato il 65% della superficie) per le autocarrozzerie, autofficine ed elettrauto;

c) del 15% (resta tassato il 85% della superficie) per le lavanderie a secco;

d) del 15% (resta tassato il 85% della superficie) per le tipografie, stamperie, vetrerie ed incisioni;

e) del 25% (resta tassato il 75% della superficie) per le attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili);

f) del 15% (resta tassato l'85% della superficie) per i laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e odontotecnici;

9. Per gli immobili ubicati fuori dal centro urbano e privi di servizio di deposito e di raccolta dei rifiuti (immobili extraurbani), fermo restando che gli utilizzatori di tali immobili sono obbligati a conferire i rifiuti nel più vicino punto di raccolta, la tariffa è ridotta del 50% (resta tassato il 50% della superficie).

10. L'esclusione totale o forfetaria di cui ai commi precedenti è verificata tramite apposita istruttoria tecnica da parte del competente Ufficio Tributi. E' facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

11. Compatibilmente con gli equilibri di bilancio, la Giunta Comunale può modificare le percentuali di tassazione di cui ai commi 8 e 9.

Art. 5 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. Le quantità e qualità medie ordinarie, fino a quando l'Ente non sarà in grado di misurarle individualmente, sono determinate presuntivamente attingendo a tutte le possibili fonti disponibili, ovvero applicando i coefficienti medi allegati al DPR 158/99.

3. La superficie tassabile, per le utenze non domestiche, è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a

mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

5. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, e locali accessori a questi, si applica la tariffa dell'attività produttiva svolta anche su tutte le altre superfici soggette in base al principio di unicità tariffaria, operando la differenziazione tariffaria in base alle singole destinazioni d'uso solo nel caso in cui i distinti utilizzi sono riferibili anche ad immobili diversi.

6. Per le utenze domestiche, con l'introduzione dell'art.1, comma 340 della legge 30/12/2004, n.311, la superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.

Art. 6

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di fissazione dei punti di raccolta e/o collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 60% della tariffa su richiesta documentata del contribuente.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

5. Non sono previste riduzioni o esoneri dal pagamento dell'imposta nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi ai sensi dell'art. 59, comma 6, del Decreto Legislativo n. 507/93.

Art. 7

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 158, comma 2, lettera c, del presente regolamento.

2. Le parti comuni suddette devono essere denunciate dagli occupanti delle stesse ovvero dall'amministratore del condominio.

Art. 8

Classi di contribuenza e tariffe

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie specificatamente elencate nell'allegato A al presente regolamento.

2. Le tariffe vengono deliberate dal competente organo del Comune entro i termini di approvazione del bilancio di previsione a valere per l'anno di riferimento del bilancio stesso, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali e di aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie.

3. Le tariffe sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge e differenziate per categorie e sottocategorie, in riferimento a coefficienti di produttività quantitativa, ed eventualmente anche qualitativa, propri di ciascuna categoria, ai sensi del precedente articolo 6 del presente regolamento.

4. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe già in vigore nell'anno precedente.

5. Per il mercato settimanale e coperto, le tariffe sono stabilite in modo analogo a quello utilizzato per la determinazione delle tariffe del servizio corrente di raccolta e smaltimento rifiuti. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

6. Stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può, per motivi di carattere sociale o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche, ridurre le stesse, sia individualmente, sia per categoria, facendosene carico ed iscrivendo il minor gettito derivante in apposito capitolo del bilancio di previsione, in ogni caso nel rispetto dei limiti minimi di copertura del servizio fissati dalla legge.

Art. 9

Principi del procedimento di determinazione delle tariffe

1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:

a) tendenza alla copertura totale del servizio o alla percentuale di copertura stabilita dal Consiglio Comunale nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla Legge;

b) determinazione delle tariffe secondo una procedura oggettiva che dipenda dal costo del servizio e dalla determinazione della produzione dei rifiuti, sia a livello quantitativo, sia qualitativo qualora disponibile, da parte delle diverse categorie di utenti.

2. Oltre che ai principi sopra riportati le tariffe di tassazione devono essere determinate in riferimento a quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi".

3. L'articolazione della tariffa in zone del territorio, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, è stabilita come facoltà per il Comune, da valutare in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno, in relazione alla particolare tipologia territoriale dell'Ente.

4. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali elaborati anche con l'assistenza del gestore del servizio, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

Art. 10

Criteri di commisurazione della tassa

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili. Essa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani ed al costo di smaltimento per le unità di superficie imponibile.

2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

4. Per ogni categoria o sotto categoria omogenea vengono individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie, effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure, in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti. Per la determinazione di detti coefficienti si tiene altresì conto di quelli fissati dal DPR 158/98.

Art. 11 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

b) le scuole pubbliche di ogni ordine e grado le cui spese di funzionamento sono, per disposizioni di legge, a carico del Comune;

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 173 del presente regolamento, con annotata la richiesta di esenzione dalla tariffa.

3. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

4. Per le presenti tipologie di esenzioni, le somme non riscosse, così come calcolate dal competente ufficio comunale, sono da iscriversi in bilancio con proprio impegno di spesa a carico del bilancio comunale

Art. 12 Riduzioni e agevolazioni

1. La tariffa ordinaria, ai sensi dell'art. 66 del Decreto Legislativo 507/1993, viene ridotta in percentuale sulla superficie tassabile e secondo la tabella che segue:

Cod.	Descrizione	% rid.
01	Abitazione occupata da unica persona	-20
02	Immobile a disposizione in quanto libero da persone ma con presenza di mobili ecc.	-30
03	Locali dove si producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani (<i>non altrove classificati</i>)	-35
04	Immobili rurali che hanno una distanza dal cassonetto almeno di 500 ml.	-30
05	Locali ove è sporadica l'occupazione (Emigrati in Italia)	-30
06	Locali di cui al codice sub.3) relativi al commercio e industria	-30
07	Locali adibiti a Carrozzerie – Elettrauto – Autofficine	-30
08	Locali adibiti a Lavanderie a secco, laboratori di taglio e confezioni, ecc.	-25
09	Locali adibiti a Tipografie, Falegnamerie, Carpenterie e simili	-25
10	Locali adibiti a Laboratorio di analisi chimiche e cliniche	-15
11	Locali adibiti a laboratori artigianali di Fotografo – litografo – stampa off set	-15
12	Locali adibiti ad ambulatori dentistici dove si producono rifiuti speciali	-15
13	Locali adibiti a laboratori di odontotecnici dove si producono rifiuti speciali	-15
14	Locali extra urbani che hanno una distanza dal cassonetto almeno di 1500 ml.	-50
15	Locali adibiti a Studi medici dove si producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani	-15
16	Locali chiusi ma con presenza di energia elettrica	-65
17	Locali ove l'occupazione è inferiore a 6 mesi l'anno (<i>Residenti all'estero</i>)	-50
18	Cantine, Verande, Porticati ecc.	-50
19	Locali dichiarati inagibili dalle competenti autorità ma con presenza di energia elettr.	-70
20	Locali occupati da portatori di handicap grave (<i>in base al reddito percepito dal nucleo fam.</i>)	-50
21	Locali adibiti a laboratori di Barbieri, Acconciatori, Estetisti, ecc.	-20
22	Locali adibiti a Centri Medici Pubblici (A.U.S.L.)	-50
23	Locali occupati da portatori di handicap (<i>reddito percep. dal nucleo fam. Superiore Tab. C1</i>)	-30
AS	Aree scoperte degli Opifici Industriali, Artigianali, Commerciali, Agricoli, ecc.	-70
IC	Locale in costruzione e privo di energia elettrica	-100
LC	Locale chiuso, libero da persone e cose e privo di allacciamento energia elettrica	-100
LI	Locale dichiarato inagibile dalle competenti autorità e privo di energia elettrica	-100
OI	Opifici industriali ove si svolgono lavorazioni con prod. Rif.speciali non assimilabili	-100

a) per gli immobili di interesse storico, artistico e monumentale risultanti tali da apposita certificazione dell'Ufficio Urbanistico comunale, per la parte abitativa la riduzione opera nella misura del 30% per la parte non abitativa la riduzione opera nella misura del 70%;

b) per gli immobili di interesse culturale ed ecclesiastico risultanti da apposita certificazione comunale e fermo restando la porzione adibita ad abitazione e relative pertinenze, la restante parte se viene utilizzata per interesse culturale, scolastico ecc. senza scopo di lucro, la riduzione opera nella misura del 70%.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse previa apposita istanza degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddetti. Per le riduzioni che prevedono limiti di reddito il contribuente dovrà produrre anche la dichiarazione ISE.

3. In particolare per ottenere la riduzione di cui al codice 3), il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente.

4) La Giunta Comunale, annualmente, potrà ridefinire le riduzioni e agevolazioni di cui al comma 1), nonché i limiti di reddito per accedere alle medesime, in base agli equilibri di bilancio.

Art. 13

Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di esenzioni dalla tassa del servizio, alle seguenti categorie o soggetti:

a) abitazioni occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del comune, precisando che l'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata di anno in anno dal responsabile del Settore Servizi Sociali, attestante le sopraindicate circostanze;

b) abitazioni di superficie non superiore a 30 metri quadrati, utilizzate da non più di due persone, una delle quali di età superiore ai 65 anni, quando le stesse non posseggano altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e/o invalidità civile al 100% e che non siano proprietari di alcun immobile, terreno o fabbricato, produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

2. Le esenzioni, all'interno dell'atto di determinazione delle tariffe, saranno quantificate monetariamente e la somma risultante verrà posta a carico del bilancio comunale, onde evitare che le agevolazioni ricadano sugli altri soggetti obbligati al pagamento della tassa.

3. Le agevolazioni del presente articolo sono concesse previa richiesta degli interessati con effetto per l'anno successivo a quello in cui è presentata.

4. E' obbligo degli interessati di comunicare eventuali variazioni che comportino la perdita del diritto alla agevolazione; tale variazione avrà comunque effetto, ai fini della tassa, a partire dall'anno successivo a quello in cui è presentata la comunicazione.

5. La Giunta Comunale, annualmente, determina le misure percentuali da concedere ai soggetti aventi diritto.

Art. 14

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio tributi, o ad altro personale comunale all'uopo incaricato, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 15 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti dagli uffici comunali incaricati.

Art. 16 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonomia obbligatoria tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Tutte le denunce di variazione che influiscono sull'ammontare del tributo decorrono a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.

6. Il discarico o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 17 Organizzazione dell'attività di controllo

1. Per assicurare una efficace controllo ai fini della lotta all'evasione, gli uffici comunali devono organizzare il servizio come segue:

a) Ufficio Tributi e Fiscalità Locale:

- deve assicurare la conservazione delle denunce, di cui al precedente art. 173, e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- la cartella del contribuente deve essere conservata in apposito classificatore, in rigoroso ordine alfabetico. In apposite sezioni del classificatore sono raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- deve essere impiantato uno "schedario del contribuente", anche su supporto informatico, le cui schede riportino i dati principali relativi all'utenza, per un veloce accesso alle informazioni.

b) Servizio Ambiente e Territorio:

- deve assicurare all'ufficio Entrate Patrimoniali e Tributarie ogni possibile collaborazione, in merito alle concessioni da esso rilasciate e collaborare circa i pareri sulle richieste di riduzioni e di esclusioni.

c) Servizio Polizia Municipale e Amministrativa - Licenze e Autorizzazioni:

- deve assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi.

d) Ufficio Anagrafe:

- deve assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali devono assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 18

Controllo dei dati e poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, l'ufficio comunale deve utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti

2. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione necessaria per le verifiche presso altri uffici dell'Ente o della Pubblica Amministrazione in generale, il funzionario responsabile può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

3. Prima di procedere all'emissione di avvisi tributari, nei casi in cui permangano dei dubbi sul reale operato del contribuente, il Responsabile dell'Ufficio Tributi deve inviare una formale richiesta di chiarimenti al contribuente, anche mediante chiamata personale presso l'Ufficio tributario.

Art. 19

Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste, di cui all'articolo precedente, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 20

Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice civile.

Art. 21 **Funzionario responsabile**

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 22 **Riscossione**

1. La riscossione della tassa avviene a norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale.

2. Il pagamento della tassa annuale può essere effettuato fino ad un massimo di 6 rate, con cadenza bimestrale o mensile, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dall'art.13 del regolamento delle entrate e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.

6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

3. Il suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24 **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate in armonia con i Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive

modificazioni ed integrazioni.

2. La graduazione delle sanzioni e le altre determinazioni da assumere per legge ai fini sanzionatori, sono stabilite dagli artt. 51 e segg. dal regolamento delle entrate.

Art. 26 **Disposizioni finali**

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

2. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'autotutela, l'accertamento con adesione, l'interpello e gli altri istituti previsti dalla legge, si applicano le norme del regolamento generale delle entrate, nonché le leggi e disposizioni in vigore.

3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.

ALLEGATO A

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE
A	Utenze domestiche
A.1	Utenze domestiche con un componente o più componenti
B	Utenze non domestiche
B.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
B.2	Cinematografi e teatri
B.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
B.4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
B.5	Stabilimenti balneari
B.6	Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
B.7	Alberghi con ristorante
B.8	Alberghi senza ristorante
B.9	Case di cura e di riposo
B.10	Ospedali
B.11	Uffici, agenzie, studi professionali
B.12	Banche ed istituti di credito
B.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
B.14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
B.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
B.16	Banchi di mercato beni durevoli
B.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
B.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
B.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto

- B.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- B.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- B.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- B.23 Mense, birrerie, hamburgerie
- B.24 Bar, caffè, pasticcerie
- B.25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
- B.26 Plurilicenze alimentari e miste
- B.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- B.28 Ipermercati di generi misti
- B.29 Banchi di mercato generi alimentari
- B.30 Discoteche, night club



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO **Canone Occupazione** **Spazi e Aree Pubbliche**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 3 MAGGIO 2007

TITOLO IV

COSAP - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Spazi ed aree pubbliche – Definizione

1. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile di questo Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, è soggetta alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

2. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:

a) i tratti di strada inclusi nella delimitazione dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, che sono tutti "strade comunali" in conformità a quello stabilito dall'art. 4, comma 3, lett. b) del regolamento di attuazione del predetto codice;

b) i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, conformemente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 26 del Codice della strada;

c) le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall'articolo 2, comma 6, lett. d), e dall'articolo 14, comma 4, Codice della strada;

d) le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al comma 1 ed alle lett. a) e b) del presente comma;

e) le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:

- per atto pubblico o privato;
- per usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice civile;
- per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.

3. Non sono comprese nelle aree di cui alla lett. e) del precedente comma, le strade private non aperte al transito generalizzato e quelle che terminano senza collegamento con la viabilità pubblica. Sono esenti dal pagamento di canoni e corrispettivi le occupazioni di aree private poste in essere prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio.

4. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:

- a) alle zone mercatali ed ai mercati comunali siti in edifici agli stessi appositamente destinati;
- b) ai parcheggi gestiti direttamente dal Comune o concessi in gestione a terzi;
- c) agli impianti di distribuzione di carburanti;
- d) agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- e) alle diverse tipologie di accessi e passi carrabili;
- f) gli impianti di installazione di mezzi pubblicitari;
- g) ai contenitori di raccolta dei rifiuti.

5. La concessione di aree cimiteriali e dei servizi connessi, disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle altre disposizioni vigenti in materia, non sono oggetto del presente regolamento.

Art. 2

Servizi comunali competenti

1. La procedura e l'adozione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione sono attribuite alla competenza del Servizio Tributi e Fiscalità Locale.

2. Il responsabile del servizio è titolare delle funzioni per l'applicazione del presente regolamento e con i suoi collaboratori provvede agli atti per la riscossione dei canoni, dei corrispettivi e di quant'altro dovuto al Comune per l'occupazione degli spazi ed aree di cui al presente regolamento.

3. I servizi di Polizia Municipale, Tecnico Manutentivo e Urbanistico vigilano sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree concesse ed intervengono per reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità, segnalandole all'ufficio di cui al precedente quinto comma che richiede loro pareri e interventi in caso di necessità, per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile comunale.

Art. 3

Concessioni amministrative permanenti e temporanee - Autorizzazioni straordinarie

1. L'occupazione delle aree e spazi indicati nell'art. 1, è consentita a coloro che ottengono dal Comune la relativa concessione amministrativa, per il tempo nella stessa stabilito.

2. Le occupazioni occasionali di breve durata o determinate da esigenze straordinarie ed immediate sono autorizzate nei casi previsti dal precedente regolamento.

3. È vietata l'occupazione delle aree e spazi pubblici di cui al precedente articolo da parte di chi è privo della concessione od autorizzazione del Comune.

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

5. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione permanente, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.

6. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno per le quali è rilasciato un atto di concessione temporanea o, nei casi di cui al secondo comma, l'autorizzazione per gli stessi prevista.

7. Alle occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito negli atti di concessione o autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello autorizzato, il canone dovuto con la maggiorazione indicata dagli articoli 133, comma 6, e 140, comma 2.

Art. 4

Rilascio della concessione per le occupazioni permanenti di aree divenute disponibili

1. Per la concessione permanente di aree, spazi e strutture, già assegnate per l'esercizio di attività commerciali ed economiche e delle quali l'occupazione è cessata per rinuncia o decadenza, rendendole disponibili, l'ufficio comunale redige un bando per la nuova assegnazione indicando nello stesso tutte le condizioni, compreso il canone e gli oneri connessi, invitando chi ha interesse ad effettuare richiesta d'assegnazione, entro un termine previsto a pena di decadenza, a mezzo raccomandata postale A.R., corredandola da autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal bando ed indicando sulla busta che la stessa contiene gli atti per la partecipazione alla gara della quale viene precisato l'oggetto e la data.

2. Il bando è pubblicato all'albo comunale e negli spazi delle pubbliche affissioni, almeno quindici giorni prima della scadenza.

3. Le richieste pervenute sono aperte in pubblica riunione, presieduta dal funzionario responsabile del servizio. Luogo data ed ora dell'apertura, con invito ai richiedenti ad essere presenti, sono precisati nel bando. Il funzionario presidente apre i plichi e verifica la regolarità delle domande e dell'autocertificazione, escludendo quelle che non risultano conformi alle prescrizioni del bando. I plichi pervenuti in ritardo non vengono aperti e non sono ammessi alla gara.

4. Nel caso che le richieste ammesse siano superiori agli spazi disponibili, il funzionario procede, nel prosieguo della pubblica adunanza, al sorteggio, formando la graduatoria delle istanze ed assegna gli spazi immediatamente disponibili ai presentatori di quelle utilmente classificate. La graduatoria rimane valida per quattro anni. Il Comune si avvarrà della stessa per l'eventuale assegnazione di spazi della tipologia di quelli oggetto della graduatoria, che si rendessero disponibili entro il predetto termine di validità.

Art. 5

Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono effettuare nuove occupazioni permanenti di spazi ed aree di cui all'art. 1 per effettuare attività commerciali, produttive o di altro genere ammesse dalle norme vigenti, sono tenute a richiederne la concessione amministrativa, redigendo gli appositi moduli predisposti e gratuitamente acquisibili presso l'ufficio di cui all'art. 2, primo comma. La richiesta e l'invio dei moduli può essere effettuata a mezzo fax.

2. Nei moduli predisposti il richiedente indica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale, se persona fisica;
- b) ragione sociale, forma societaria, sede, partita IVA, attività esercitata e i dati di cui alla lett. a), per il soggetto con poteri di rappresentanza, per le persone giuridiche;
- c) l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;
- d) durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;
- e) gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

- a) una pianta in scala 1:2000, estratta da quella dello strumento urbanistico o dagli atti catastali, con delimitata l'area della quale è richiesta la concessione ed indicate, in scala, le esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale;
- b) una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti, con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta;
- c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti morali, e finanziari necessari per la concessione del suolo ed in particolare: di non essere fallito; di non aver subito condanne che comportino la interdizione a trattare con la pubblica amministrazione; di non aver subito con provvedimento definitivo misure di prevenzione a norma dell'art. 3 della legge
- d) 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche; di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti concessioni o rapporti con le pubbliche amministrazioni per mancato pagamento dei canoni e corrispettivi dovuti o per altre inadempienze o comportamenti;
- e) l'eventuale nulla-osta del competente ufficio statale o regionale per le occupazioni che comportano installazione di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.

4. Le richieste sono registrate nel protocollo generale del Comune con l'indicazione della data di presentazione o del giorno di spedizione della raccomandata postale A.R. la cui busta è conservata con la richiesta. Ai fini dell'ordine di assegnazione le richieste che risultano presentate o spedite lo stesso giorno sono considerate contemporanee, indipendentemente dal giorno ed ora di arrivo e registrazione.

5. Il responsabile del procedimento trasmette fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati ai responsabili dei servizi comunali relativi alla viabilità e traffico, urbanistica ed attività commerciali entro il quinto giorno dal ricevimento. Il responsabile effettua l'istruttoria di sua competenza richiedendo, ove del caso, il nulla-osta dell'ente proprietario della strada di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b); gli altri servizi dispongono gli accertamenti e verifiche di loro competenza. Per la installazione di nuove strutture, chioschi ed altri manufatti, è richiesto il parere della Commissione Edilizia ove previsto dal relativo regolamento, che deve essere dalla stessa espresso nella prima adunanza successiva al ricevimento degli atti da parte del Servizio Urbanistico e comunque entro 30 giorni da esso. Qualora il parere non sia espresso entro il termine predetto si esprime sugli aspetti estetici del manufatto il Responsabile del Servizio Urbanistico, su proposta del responsabile dello Sportello Unico.

6. Il responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria;

7. Il responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta indice una conferenza di servizi, invitando, con preavviso scritto di almeno quattro giorni liberi, i responsabili dei servizi indicati nel quinto comma o loro sostituti, nella quale è espresso a maggioranza parere positivo o negativo per la concessione richiesta. I servizi che non sono rappresentati alla conferenza e che non fanno pervenire per scritto, prima della riunione, un motivato parere contrario, si ritengono favorevoli alla concessione. Nella conferenza di servizi sono esaminate tutte le richieste pervenute ed istruite fino a quel momento.

8. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio o spazi e sulle quali la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole, il responsabile del procedimento forma la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo, riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio, o gli spazi, ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno e risultino in numero superiore agli spazi disponibili, il responsabile del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presenziare al sorteggio di assegnazione indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui egli, pubblicamente, provvederà ad effettuarlo.

9. Il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta o dei documenti integrativi di cui al sesto comma.

10. Il provvedimento e l'eventuale richiesta di documenti e notizie sono comunicati all'interessato a mezzo di raccomandata postale A.R.

11. La installazione di chioschi od altre strutture fisse o amovibili per le attività commerciali o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non può, comunque, superare la superficie complessiva di mq. 24. Per superfici superiori è competente la Giunta Comunale ad esprimersi sul rilascio della concessione.

12. Sono escluse dalla disciplina del precedente comma le seguenti Vie e Piazze: Piazza Aldo Moro, Via Largo Palazzo, Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Largo Regina Margherita.

Art. 6

Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune, i dati di cui all'art. 5, secondo comma, e lo presenta all'ufficio comunale almeno 3 giorni prima di quello dal quale intende iniziare l'occupazione.

2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta della quale invia copia per il parere ai responsabili dei servizi di viabilità e di circolazione e traffico che si esprimono entro 5 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso s'intende favorevole alla concessione.

3. Qualora le richieste ammesse siano superiori agli spazi assegnabili, il responsabile del procedimento lo comunica agli interessati invitandoli ad assistere al sorteggio dallo stesso effettuato pubblicamente nel luogo, giorno ed ora indicato nella comunicazione. L'assegnazione è effettuata secondo la graduatoria del sorteggio.

4. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora sia necessario il ricorso al sorteggio, il rilascio avviene entro il giorno successivo, non festivo, a quello nel quale il sorteggio è stato effettuato.

Art. 7

Concessione amministrativa

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dal soggetto stabilito dall'art. 115, primo comma.

2. L'atto di concessione stabilisce:

a) a) l'esatta localizzazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni

- stradali che ne consentono l'individuazione;
- b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;
 - c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai regolamenti comunali e dalle norme igienico-sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa;
 - d) le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali la concessione è soggetta, con particolare riferimento alle strutture che il Concessionario è autorizzato ad installare, alle segnalazioni da impiantare per consentirne il tempestivo avvistamento da parte dei veicoli e pedoni, all'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti, sugli scarichi dei liquami e sulla sicurezza degli impianti;
 - e) il termine, non superiore a 90 giorni per l'installazione della struttura autorizzata e le cautele da osservare;
 - f) la data di inizio e la durata della concessione;
 - g) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;
 - h) la misura del canone da corrispondersi al Comune, degli oneri fiscali ed amministrativi da rimborsare allo stesso, con le relative modalità di versamento stabilite dagli articoli 35 e 36;
 - i) la rivalutazione annuale del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - j) l'importo della cauzione, da prestarsi nelle forme di legge, corrispondente ad una annualità del canone per le occupazioni permanenti di durata pluriennale;
 - k) il diritto del Comune di procedere all'applicazione di differenti coefficienti moltiplicatori previsti dall'art.20, terzo comma, per nuove specifiche attività intraprese dal Concessionario sullo spazio occupato, diverse da quelle per le quali lo stesso è stato richiesto. Di tali variazioni il Concessionario è obbligato a dare preventiva comunicazione all'ufficio comunale;
 - l) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione ed è comunicata al Concessionario entro dieci giorni da quando la deliberazione predetta è divenuta efficace. Il Concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'ufficio comunale entro 30 giorni dall'invio della comunicazione della nuova misura del canone;
 - m) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi effettuati;
 - n) per le concessioni relative a steccati, impalcature, ponti ed altre strutture temporanee di protezione degli spazi occupati, il Comune si riserva il diritto di affissione di manifesti o di installazione di pubblicità per conto proprio e di utenti del relativo servizio comunale, senza corrispettivi ed oneri per il Concessionario del suolo;
 - o) ogni altra condizione o prescrizione che per la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire.

3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituire da parte del titolare oggetto di sub-concessione, anche parziale, a terzi dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzate esclusivamente dal Concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda. Nel caso in cui il Concessionario non sia in grado, per documentati motivi, di utilizzare direttamente od a mezzo delle altre persone sopra previste, l'area concessa per un periodo limitato e debba incaricare altro soggetto di sostituirlo, deve richiedere preventivamente l'autorizzazione del Comune, indicando le generalità del sostituto. Il titolare della concessione è responsabile della corresponsione del canone al Comune entro le scadenze stabilite, anche nel periodo per il quale è stata autorizzata la sua sostituzione.

4. Il Concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti comunali o di altri pubblici ufficiali che lo richiedono per motivi di servizio, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 8

Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Il rinnovo della concessione per occupazione permanente deve essere richiesto dal Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente od avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse.

3. Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti verificatisi nel periodo in scadenza:

- a) quando il Concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite e, verificandosi ritardi, non ha richiesto, motivandola adeguatamente, la proroga dei termini di pagamento;
- b) nel caso in cui il Concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente, non si è adeguato;
- c) quando il Concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite dall'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunali e, richiamato formalmente, non si è adeguato.

4. Ove non sussistono i motivi ostativi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la concessione può essere rinnovata dal Comune il quale:

- a) può ridurre l'area concessa, o modificarne la delimitazione ove ciò risulti necessario per esigenze della circolazione o per altri motivi di pubblico interesse;
- b) può, su richiesta del Concessionario e previo parere favorevole dei servizi di viabilità e circolazione, ampliare la superficie dell'area concessa. Nel caso previsto dall'art. 114, secondo comma, lett. b), per le strade non appartenenti al Comune deve essere ottenuto il nulla-osta dell'ente proprietario;
- c) deve applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza, la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dallo stesso dovuto al Concessionario per la rimozione, a suo carico, entro la scadenza della stessa, delle strutture installate e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

Art. 9

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal Comune verificandosi l'immediata necessità di disporre dell'area concessa per i motivi indicati nel secondo comma del precedente art. 8, con provvedimento notificato al Concessionario almeno 20 giorni prima di quello nel quale la disponibilità dell'area deve essere restituita.

2. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al Concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area, previo accertamento che la stessa sia stata resa libera e restituita al Comune entro il termine stabilito dal provvedimento di revoca, nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.

Art. 10

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento del responsabile del servizio di cui all'art. 115, primo comma, notificato al Concessionario a mezzo raccomandata postale A.R. allo stesso inviata almeno 20 giorni prima di quello dal quale deve cessare l'occupazione.

2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del Concessionario, delle

inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione di cui al terzo comma del precedente art. 8;

- b) la violazione delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità;
- c) per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriali, la dichiarazione di fallimento del Concessionario;
- d) la morte del Concessionario, fatta salva la facoltà del Comune, di disporre il trasferimento della concessione ad un familiare od al nuovo titolare dell'attività su domanda da questi prodotta, ferme restandone la scadenza e tutte le altre condizioni;
- e) la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo formalmente comunicato all'ufficio, nei giorni successivi alla data del rilascio della concessione;
- f) il verificarsi delle altre condizioni di decadenza previste dall'art. 7, comma 2, lett. g), e comma 3;
- g) l'adozione nei confronti del Concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- h) la condanna del Concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della legge n. 689/1981 ed alle leggi tributarie.

CAPO II

OCCUPAZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

Art. 11

Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale

1. Le concessioni permanenti per gli attraversamenti e l'uso delle sedi stradali e relative pertinenze con corsi d'acqua, condotte idriche, linee elettriche, di telecomunicazione, gasdotti, teleriscaldamento, sia aeree che in cavo sotterraneo, teleferiche, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti ed opere, sovrappassi e sottopassi, sono accordate dal Comune alle condizioni previste dall'art. 25 del Codice della strada e con l'osservanza, per condutture, cavi e quant'altro relativo ai servizi ed attività da installarsi nel sottosuolo, della procedura di cui ai commi successivi.

2. Entro il mese di aprile le direzioni di zona dei servizi ed attività di cui al precedente comma provvedono, previo invito trasmesso loro dall'ufficio comunale di cui all'art 2, primo comma, ad inviare al medesimo ufficio, in quattro copie, il programma-progetto degli interventi nel sottosuolo delle aree stradali di competenza del Comune che si propongono di effettuare nell'anno successivo, indicando gli interventi previsti in ciascuna via o piazza, il periodo proposto e la durata di esecuzione dei lavori preventivata, le dimensioni della superficie di ciascuna sede stradale impegnata nelle opere di installazione, allacciamento, sostituzione o manutenzione e la definitiva maggior lunghezza dell'occupazione del sottosuolo per ogni via o piazza. Il programma è corredato da piante, in scala 1:2000, nelle quali sono indicati gli interventi da effettuarsi nelle sedi stradali nelle piante stesse comprese e l'esatta lunghezza delle nuove condutture, cavi, linee che si intende installare nelle sedi predette. A lavori compiuti le direzioni dei servizi suddetti confermeranno all'ufficio comunale predetto, con una comunicazione formale, la corrispondenza delle condutture installate a quelle indicate nel programma-progetto.

3. Il responsabile dell'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, trasmette entro cinque giorni dal ricevimento, copia delle richieste e dei programmi-progetto ai servizi viabilità, circolazione e traffico, polizia municipale affinché siano dagli stessi istruiti sotto il profilo dell'ammissibilità delle opere progettate in relazione alle competenze di ciascun servizio.

4. Il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, indice, entro 30 giorni dall'invio delle richieste e delle documentazioni, indice una conferenza dei servizi di cui al precedente comma per predisporre un piano di coordinamento degli interventi che consenta la loro effettuazione, per ciascuna sede stradale, nello stesso periodo di tempo, tenendo conto della diversa durata e quindi estendendo il coordinamento anche a più aree adiacenti ma evitando – ed ove occorra vietando – che gli stessi siano eseguiti in tempi diversi. Il piano di coordinamento distribuisce gli interventi nel corso dell'anno considerando le diverse priorità ed evitando che le stesse sedi stradali siano impegnate dai lavori di collocamento delle condutture di una pluralità di servizi e rese inagibili per più di una volta all'anno. Il piano di coordinamento tiene conto della necessità di non effettuare interventi ordinari nel periodo di alta stagione turistica ed in quelli in cui si allestiscono e si tengono manifestazioni ed avvenimenti annualmente ricorrenti di particolare importanza.

5. Il piano di coordinamento dei programmi e progetti presentati è sottoposto alle aziende interessate in una apposita conferenza di servizi da tenersi entro 15 giorni da quella di cui al precedente comma nella quale il piano è adeguato alle esigenze dalle stesse prospettate purché non comportino l'esecuzione contemporanea dei lavori dei soggetti interessati sulla stessa sede stradale o nella zona adiacente, come previsto dal precedente comma.

6. Nella autorizzazione ad eseguire i lavori e nella concessione per l'occupazione del sottosuolo sono definitivamente stabiliti i programmi e progetti coordinati di esecuzione dei lavori, il periodo di occupazione da parte di tutti i concessionari di ciascuna area stradale, gli accorgimenti da adottare per la utilizzazione, sia pure ridotta delle sedi stradali da parte degli abitanti, degli esercizi commerciali, studi professionali, attività artigianali, uffici pubblici e delle altre attività che dalle stesse hanno accesso.

7. Le aziende erogatrici di servizi, in conformità a quanto stabilito dai precedenti commi quinto e sesto, informano coloro che hanno presentato o potranno presentare richieste di

allacciamenti per nuovi insediamenti o per quelli esistenti che ne sono privi, del periodo nel quale, secondo il programma coordinato, essi potranno essere effettuati. Soltanto in casi eccezionali, motivati e documentati, potrà essere consentita l'effettuazione dei lavori suddetti in deroga al programma coordinato.

8. Nella autorizzazione ad eseguire i lavori sono stabilite le norme tecniche per il ripristino del suolo e delle pavimentazioni rimosse per l'installazione delle condutture, con i criteri più idonei per evitare successivi cedimenti per i quali, fino al termine di due anni dalla conclusione dei lavori, le aziende installatrici sono responsabili solidalmente dell'esito dei lavori eseguiti dalle stesse e dai loro appaltatori o concessionari. Tale responsabilità concerne sia le opere di tempestiva manutenzione e riparazione a perfetta regola d'arte, sia la responsabilità relativa a danni a persone e cose che i cedimenti della sezione stradale non tempestivamente mantenuta o riparata per il periodo suddetto, possono provocare. Nel caso in cui le aziende responsabili non provvedano ad eseguire i predetti lavori, il Comune, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, con recupero mediante procedura coattiva.

9. Per quanto previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 28, primo comma, del Codice della strada e dell'art. 69 del relativo regolamento di attuazione, le cui modalità esecutive sono osservate dal Comune nei procedimenti sopra disciplinati.

10. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare le opere ed impianti realizzati in sede stradale dalle aziende di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 28, secondo comma, del Codice della strada.

11. Le concessioni temporanee per le occupazioni delle sedi ed aree stradali per la coordinata esecuzione dei lavori sono rilasciate dall'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, ai soggetti delegati dalle aziende di servizi od agli appaltatori dei lavori, designati con comunicazione formale dalle direzioni di zona delle aziende per le quali è realizzato il programma-progetto coordinato. Il Concessionario provvede al pagamento del canone per la temporanea occupazione delle aree per la installazione dei cantieri e per l'esecuzione dei lavori, salvo rivalsa nei confronti delle altre aziende interessate. Il titolare della concessione temporanea è responsabile dell'osservanza di quanto dispone l'art. 21 del Codice della strada e di tutti i danni eventualmente arrecati nella esecuzione dei lavori alla rete sotterranea dei servizi già esistenti ed ai terzi. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

12. Le aziende erogatrici di pubblici servizi entro il 31 marzo presentano al Comune, previo invito trasmesso loro dall'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, la pianta generale aggiornata delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in scala 1:2000, di beni del demanio e del patrimonio comunale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, corredata della natura ed utilizzazione dell'occupazione e della sua lunghezza per ciascuna frazione della rete e della superficie e utilizzazione per le altre occupazioni. Entro il 31 gennaio 2008 le aziende predette devono dichiarare all'ufficio comunale di cui all'art. 8, primo comma, il numero complessivo delle utenze dei propri servizi esistenti nel territorio comunale. Entro i due mesi successivi le aziende sono tenute a comunicare all'ufficio comunale:

- a) per ogni area di circolazione, il numero delle utenze installate in corrispondenza di ciascun numero civico;
- b) l'elenco delle occupazioni permanenti di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi dall'azienda stessa forniti precisandone la localizzazione, l'utilizzazione e la superficie occupata, comprese le pertinenze.

Art. 12

Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti

1. Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a dieci giorni, di spazi ed aree comunali, ovvero indispensabili per situazioni d'emergenza od interventi di immediata necessità, possono avere inizio prima di aver ottenuto l'autorizzazione temporanea di cui all'art. 3, secondo comma.

2. L'interessato ha l'obbligo di dare immediato avviso dell'occupazione all'ufficio comunale competente a mezzo fax o telegramma, e di presentare entro il giorno successivo a quello di inizio dell'occupazione la richiesta di autorizzazione versando l'importo del corrispettivo determinato ai sensi del terzo comma del successivo art. 27.

3. L'ufficio comunale verifica l'esistenza di motivi d'urgenza e l'avvenuta adozione delle misure di segnalamento temporaneo dell'occupazione di cui all'art. 30 del regolamento di attuazione del Codice della strada indicando nell'atto di autorizzazione temporanea, le prescrizioni che ritiene necessarie per la sicurezza della circolazione e per il ripristino del suolo occupato.

4. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea avviene entro 5 giorni dalla richiesta formale presentata dall'interessato.

Art. 13

Occupazioni per contenitori di raccolta dei rifiuti

1. Per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, con i contenitori per la raccolta differenziata dei residui solidi urbani di qualsiasi tipo o natura, il soggetto che effettua il servizio di raccolta deve presentare preventivamente il piano di localizzazione, con le eventuali successive variazioni, all'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, rappresentandolo su estratti della carta in scala 1:2000 del territorio interessato. Tale obbligo sussiste anche per l'unità organizzativa comunale che gestisce il servizio in economia.

2. Il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 115, primo comma, sul piano presentato richiede il parere dei responsabili dei servizi tecnici di viabilità, circolazione e polizia municipale ed accorda l'autorizzazione al servizio comunale o la concessione all'appaltatore del servizio per i contenitori ubicati e collocati in modo da non arrecare pericolo ed intralcio alla circolazione e da non pregiudicare l'estetica di immobili e luoghi di particolare pregio artistico, storico ed ambientale.

3. Gli appaltatori del servizio sono esentati dal canone di concessione per gli spazi suddetti soltanto nel caso in cui tale esenzione sia stata prevista nel bando di gara e nel contratto di appalto e, quindi, sia stata valutata nella determinazione del canone. In caso contrario si applica la tariffa prevista dall'art. 20, ridotta del 90%. L'applicazione del canone è effettuata, ove ne sussistano le condizioni, per gli appalti del servizio indetti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14

Occupazioni per particolari attività

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante veicoli, in forma itinerante, è consentito per il tempo necessario a presentare e consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta può essere effettuata nelle pertinenze e sulla sede stradale comunale in posizioni nelle quali il mezzo usato e l'afflusso degli acquirenti non costituiscano motivo di pericolo od intralcio per il traffico osservando le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

2. L'occupazione degli spazi pubblici è soggetta a concessione annuale ed alla corresponsione del canone forfetario di cui all'art. 30, comma 9.

3. L'esercizio di mestieri girovaghi può essere effettuato su spazi ed aree pubbliche utilizzando esclusivamente quelli destinati dal Comune a tali attività, senza necessità di concessione od autorizzazione né di corrispondere alcun canone o corrispettivo.

Art. 15

Occupazioni abusive - Rimozione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, secondo comma, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata, assegnando ai responsabili il termine per provvedere. Decorso tale termine la rimozione è disposta d'ufficio con addebito ai responsabili delle spese di rimozione e custodia dei materiali che nel caso di mancato ritiro da parte dei proprietari entro un mese dalla data di rimozione sono alienati, ove ne sussistano le condizioni, con introito del ricavato, al netto delle spese di alienazione, a riduzione di quanto dovuto al Comune, ed accredito all'interessato di eventuali somme residue.

2. Nel caso che i materiali rimossi siano inutilizzabili, trascorso il periodo di custodia senza che l'occupante abbia proceduto al ritiro, si provvede al loro conferimento in discarica, con addebito delle spese relative all'interessato.

3. Nelle fattispecie regolate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 4, e 39.

CAPO III DISCIPLINA GENERALE

Art. 16

Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed ogni altra area indicata dall'art. 114, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

2. I canoni stabiliti dagli enti proprietari dei tratti di strada statali, regionali e provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), sono corrisposti dal titolare della concessione all'ente proprietario.

3. Nell'atto di concessione o d'autorizzazione è stabilita la misura del canone dovuto per l'occupazione di strade, aree e spazi comunali. Nelle concessioni relative alle strade di cui al precedente comma, rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del Codice della strada è stabilito il canone, se dovuto, per l'occupazione di spazi e strade comunali o richiamato l'obbligo di corrispondere il canone all'ente proprietario della strada occupata, se dallo stesso istituito.

Art. 17

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie

1. Le strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 sono classificati in n. 2 categorie, secondo il valore economico della disponibilità dell'area ed il sacrificio imposto alla collettività, tenuto conto della localizzazione centrale o periferica, delle attività commerciali, turistiche, industriali, artigianali, degli elementi storici, artistici, monumentali ed ambientali, della consistenza degli insediamenti abitativi e di ogni altro fattore indicativo dell'utilità economica che il Concessionario può ricavare dall'occupazione.

2. Gli elenchi delle aree, distinti per categorie di concessione, sono indicati nella Tabella A) del presente regolamento;

3. Con deliberazione consiliare da adottare entro la data di approvazione del bilancio per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni degli elenchi allegati e variazioni della classificazione delle aree negli stessi già comprese, in relazione a modifiche dell'assetto urbanistico, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

Art. 18

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.

2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo articolo 151, comma 4, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto, avvertendo che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente regolamento saranno applicate nella misura massima.

Art. 19

Determinazione dell'effettiva occupazione

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 1, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

5. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti, fatta salva l'esenzione di cui all'art. 147, lett. h), poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte della medesima tenda o manufatto eventualmente sporgente dall'area o spazio occupato. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse od altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi a carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque utilizzato.

6. Per le altre occupazioni soprassuolo, aggettanti dal vivo del muro almeno centimetri, l'estensione della superficie per la determinazione del canone è calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del manufatto aggettante nello spazio aereo.

7. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni richiamate dall'art. 29 del regolamento di attuazione del Codice della strada.

La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli aggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazioni.

8. La superficie delle aree di cui ai precedenti commi ed ogni altro spazio occupato per altre finalità, i cui limiti esterni siano dal Concessionario, con l'autorizzazione del Comune, definiti con piante, catenelle, mezzi pubblicitari, pedane in legno o muratura od altri indicatori è determinata tenendo conto del perimetro esterno così definito.

CAPO IV OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 20

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.

2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata ai sensi dell'art. 17, ed applicato in base alla seguente tariffa annua per mq., determinata sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività.

prima categoria	€. 20,00 al mq.
seconda categoria	€. 15,00 al mq.

3. Al canone base determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi è applicato un moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l'area concessa è utilizzata, nella misura per ognuna di esse di seguito stabilita:

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Coefficiente moltiplicatore
1	Attività Artigianali	0,80
2	Attività a carattere industriale	0,80
3	Attività senza scopo di lucro	0,70
4	Somministrazione alimenti e bevande in chioschi o altre strutture fisse	0,80
5	Commercio su aree pubbliche (alimentare e non alimentare)	0,80
6	Commercio in sede fissa (Alimentare e non alimentare)	0,80
7	Esercizio dell'attività edilizia in genere (chiusura strade, occup.suolo superiore a 5 gg.)	0,85
8	Esercizio di servizi pubblici	0,50
9	Esercizi di somministrazione alimenti e bevande	0,80
10	Esposizione e mostre varie	0,50
11	Deposito materiali per l'edilizia	0,50
12	Installazione ponteggi ed altro per costruzioni e ristrutturazioni edilizie	0,50
13	Materiali per l'industria e artigianato	0,50
14	Vendita al pubblico di piante e fiori	0,80
15	Vendita al pubblico di quotidiani e periodici	0,80
16	Attività non comprese nelle precedenti descrizioni	0,80

4. Per le occupazioni permanenti effettuate con installazioni in elevazione dal suolo quali chioschi, edicole e simili strutture, il canone determinato applicando i commi 2 e 3 è maggiorato del 20%.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa indicata dal comma 2, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.

6. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione si applica, per il periodo eccedente quello concesso, il canone dovuto con la maggiorazione del 20%, con un importo minimo giornaliero di €20,00.

Art. 21

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi,

condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è applicata la misura base di tariffa stabilita dal secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata, con le riduzioni di cui alla tabella B) allegata;

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino a quando le aziende erogatrici non avranno adempiuto a quanto prescritto dall'art. 11, comma 12, il canone di occupazione permanente di cui al precedente comma è determinato forfettariamente per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo, come appresso, tenuto conto che questo Comune aveva, al 31 dicembre scorso, n. 6.782 abitanti residenti:

- a) il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze installate dall'azienda erogatrice, per la misura unitaria di tariffa di €. 0,646 per utente;
- b) in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a €. 516,457. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al n. 3 della lett. f) del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;
- c) l'importo unitario di cui alla lett. a) è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) il numero delle utenze installate nel Comune è comunicato dalla azienda erogatrice all'ufficio di cui all'art. 115, primo comma, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 124. Con le stesse modalità l'azienda erogatrice dichiara al suddetto ufficio, annualmente, le variazioni delle utenze avvenute nell'anno conclusosi, per la determinazione del canone per l'anno allo stesso successivo.

Art. 22

Accessi e passi carrabili

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art. 22 del Codice della strada, e degli articoli 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

3. Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.

4. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 114 è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento del canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

7. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante rilasciando l'apposito cartello segnaletico di cui alla lett. b) del precedente comma 4. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato secondo

quanto stabilito al successivo comma 9. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq., e non consente l'effettuazione di opere né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

8. Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione è rilasciato il segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. e) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione.

9. Per le occupazioni relative ai passi carrabili di cui al precedente comma 5, è applicata la tariffa di cui all'art. 19, secondo comma, per la categoria nella quale è compresa la sede stradale alla quale dà accesso il passo, ridotta del 50%; per gli accessi carrabili di cui al comma 7 è applicata l'ulteriore riduzione del 10%.

10. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento del canone di cui al presente regolamento.

Art. 23

Zone di sosta riservate ai residenti

1. Nelle zone indicate dall'art. 7, comma 11, del Codice della strada il Sindaco, con apposita ordinanza, ha facoltà di riservare superfici e spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona.

2. La sosta negli spazi di cui al precedente comma è consentita ai veicoli appartenenti a persone fisiche residenti in unità immobiliari prospicienti od immediatamente adiacenti lo stallo di sosta riservato previo rilascio di apposito contrassegno ed il pagamento di un corrispettivo annuale determinato applicando la tariffa di cui al secondo comma dell'art. 133, ridotta del 80%.

3. Per il versamento del corrispettivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35.

4. Lo stallo di sosta riservato è segnalato da un numero corrispondente a quello indicato sul contrassegno rilasciato al residente.

Art. 24

Aree e spazi destinati ai distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale nelle misure stabilite dalla allegata Tabella B).

2. Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto dal precedente art. 133, con i coefficienti e le maggiorazioni previsti dai commi terzo e quarto in relazione alla natura della medesima occupazione ed all'attività esercitata.

6. Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburanti è applicato

il canone di cui all'art. 22, ridotto del 20 %.

Art. 25

Occupazioni con impianti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.

2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.

3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui all'art. 20, secondo comma, maggiorata del 30%, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 17, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

Art. 26

Strutture mercatali

1. L'occupazione di superfici, locali ed attrezzature per la vendita, la lavorazione, la conservazione ed il magazzinamento anche con impianti frigoriferi di merci o prodotti, nonché di locali destinati al servizio dei consumatori e degli utenti di strutture mercatali comunali, è soggetta al pagamento di un canone annuale nelle misure determinate ogni anno con deliberazione adottata annualmente dalla Giunta comunale su proposta della Commissione preposta al mercato, ed in conformità al regolamento di gestione del mercato medesimo.

2. Nel caso di mancata adozione della deliberazione annuale di cui al comma precedente si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente maggiorate del tasso annuale di inflazione programmato. L'aggiornamento è effettuato dal funzionario comunale responsabile della gestione del mercato.

3. Il canone annuale dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo è versato in rate semestrali anticipate nei mesi di gennaio e luglio tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale che il Comune provvede ad inviare a ciascun Concessionario nei primi giorni dei predetti mesi. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.

CAPO V° OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 27

Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee è dovuto il canone commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica è classificata ai sensi dell'art. 17, ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata dividendo in trecentosessantacinquesimi quella indicata dall'art. 20, secondo comma. La determinazione del canone è effettuata applicando altresì i coefficienti moltiplicatori di cui al terzo comma dello stesso art. 20 e arrotondata per eccesso ai cinque centesimi di meno.

2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con la maggiorazione del 20%, con un importo minimo giornaliero di 6,00 euro.

3. Per le occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti è dovuto il corrispettivo commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata in conformità a quanto previsto dal primo comma, maggiorata del 20%, con un importo minimo giornaliero di 6 euro.

Art. 28

Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del servizio viabilità che con apposito atto la dispone e prescrive l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 21 del Codice della strada e dal paragrafo secondo del capo I, titolo II, del relativo regolamento di attuazione. L'autorizzazione è accordata previa intesa con il servizio di polizia municipale ed inviata in copia allo stesso, che controlla l'osservanza delle condizioni e prescrizioni disposte. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo a condizione che l'esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.

2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni e Consorzi- azienda ai quali il Comune partecipa come ente consorziato a condizione che lo statuto, la convenzione od altro atto formale prevedano che tutti gli enti partecipanti al Consorzio dispongano la stessa esenzione.

3. Le occupazioni temporanee delle aree e spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui al successivo art. 34, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione. Per i cantieri mobili di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione del Codice della strada, la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al responsabile del servizio di cui all'art.2, primo comma, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ed è dallo stesso rilasciata previo parere dei servizi viabilità e polizia stradale, con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con obbligo per il Concessionario di osservare le norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.

4. Le occupazioni temporanee di cui al precedente comma effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone previsto nel comma suddetto, in misura ridotta del 50 per cento.

5. Le occupazioni temporanee di cui ai precedenti terzo e quarto comma effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o per lavori di particolari, immediata urgenza, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio LL.PP. d'intesa con quello della Polizia Municipale, stabilendo le misure e cautele che devono essere adottate per la disciplina della circolazione. La durata dell'occupazione deve essere comunicata dal soggetto che l'ha effettuata entro le ventiquattro ore non festive successive a mezzo fax, recapito diretto o postale, al servizio viabilità, il quale, effettuate le verifiche necessarie, può prescrivere ulteriori misure per la sicurezza della circolazione. Il Responsabile del Servizio LL.PP. trasmette copia di tutti gli atti al servizio di cui all'art. 115, primo comma, che determina il corrispettivo dovuto e notifica all'interessato l'invito al pagamento.

6. Nelle concessioni temporanee ed autorizzazioni di occupazione di strade comunali e di scorrimento urbane e di scorrimento, la durata è determinata tenendo conto di quanto dispone l'art. 30, ottavo comma, del regolamento di attuazione del Codice della strada.

7. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento e contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva e comporta per tutte le occupazioni di cui al presente articolo, comprese quelle per l'esecuzione in appalto di lavori ed interventi di cui al primo e secondo comma, l'applicazione nei confronti dell'appaltatore del canone senza riduzioni e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38, quarto comma.

Art. 29

Aree destinate a parcheggio

1. Sulle aree destinate al parcheggio stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma lett. f), del Codice della strada, è consentita la sosta a tempo limitato per non più di due ore, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata dell'occupazione dello stallo, con tariffa oraria differenziata a seconda della classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 17, sulla quale è collocato o dalla quale ha accesso:

A	- prima categoria	per ora o frazione €.	0,50.
B	- seconda categoria	per ora o frazione €.	0,25.

2. In relazione allo svolgimento di manifestazioni, iniziative ed altre attività di particolare interesse la Giunta comunale può consentire, nelle zone di cui al precedente comma od in altre appositamente individuate, la sosta dei veicoli indipendente dalla durata della medesima sosta, previo pagamento di un corrispettivo in misura fissa, limitatamente allo svolgimento della manifestazione, iniziativa od attività.

3. Il corrispettivo dovuto per la sosta nelle aree di cui al primo comma è versato dal conducente direttamente all'incaricato del Comune o dal soggetto gestore del parcheggio, ovvero, se esistente, a mezzo del dispositivo di controllo della durata della sosta. Al conducente è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente gli elementi identificativi del veicolo ovvero dello stallo di sosta, l'importo del corrispettivo versato ed il termine ultimo del periodo di sosta consentito; al conducente è fatto obbligo di esporre sul veicolo, in modo chiaramente visibile, la ricevuta rilasciata.

4. I proventi dei parcheggi a pagamento spettanti al Comune sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, ed al loro miglioramento, e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

5. In caso di affidamento a terzi della gestione dei parcheggi a pagamento la tariffa oraria applicata non può essere superiore al 10% di quella indicata nel primo comma.

Art. 30 Mercati

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art.1 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale n. 18 del 24/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. e dall'art.5 comma 2 della Legge Regionale n. 18 del 24/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabilite dal Comune conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dalla Legge Regionale n. 18 del 24/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti il numero ed i criteri di assegnazione degli spazi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti.

4. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la seguente tariffa per giorno, o frazione, di occupazione, indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base al mercato nel quale l'attività è esercitata:

N.	DESCRIZIONE	CANONE giornaliero di occupazione per MQ.	Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia al MQ.	TARIFFA Complessiva al MQ.
1	Panchine del Mercato Coperto (a panchina)	€. 1,40	€. 0,10	€. 1,50
2	Aree dei mercati settimanali	€. 0,29	€. 0,10	€. 0,30
3	Aree dei produttori agricoli giornalieri	€. 0,29	€. 0,01	€. 0,30
4	Aree con frequenza sporadica	€. 0,49	€. 0,10	€. 0,50

5. Il canone è dovuto dal Concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo Concessionario.

6. Il pagamento del canone è effettuato in rate anticipate in base alla valutazione dei giorni di occupazione previsti per tale periodo; in caso di mancato pagamento entro il primo giorno del periodo di rateizzazione si applica la sanzione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 38. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

7. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, ai sensi dell'art. 28, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nello stesso mercato. Per tali occupazioni è dovuto un corrispettivo applicato in base alla tariffa giornaliera complessiva di cui al comma 4, differenziata in base al mercato nel quale è esercitata, maggiorata del 20%, con un importo minimo giornaliero di €. 6,00. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto al Comune.

8. Per le occupazioni concesse ai produttori agricoli la tariffa complessiva di cui al precedente comma 4 è ridotta del 20%.

9. Per le occupazione di cui al primo comma dell'art. 14 è dovuto un canone forfetario annuo ridotto commisurato all'ampiezza delle installazioni mobili utilizzate, determinato applicando la tariffa annua comprensiva degli oneri di manutenzione e pulizia, di €. 10,00 al mq.

10. Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente (Mercato settimanale, Panchine del Mercato Coperto, produttori diretti ecc.) e che abbiano la concessione decennale, il canone viene riscosso mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% ed il pagamento dello stesso potrà essere effettuato in rate annuali, semestrali o trimestrali anticipate, secondo le tariffe stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale.

11. Per l'anno 2007 le rate di cui al precedente comma 10 dovranno essere rimosse entro il 30 giugno e 30 settembre.

Art. 31

Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa seguente per giorno, o frazione di giorno, di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base alla fiera, manifestazione od iniziativa interessata:

N.	FIERA O MANIFESTAZIONE	CANONE GIORNALIERO di occupazione per MI.	Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia al MQ.	TARIFFA COMPLESS. AL MI.
1	Fiere Aprile – Luglio e Settembre/Ottobre	€. 3,00	€. 0,50	€. 3,50
2	Fiera del 25 Novembre Piazza San Pio	€. 6,50	€. 0,50	€. 7,00
3	Fiera 25 Novembre – Via Napoli – G.Bruno, San Pietro, Berlinguer	€. 4,00	€. 0,50	€. 4,50
4	Fiera 25 Novembre – Vie non altrove classificate	€. 4,00	€. 0,50	€. 4,50
5	Manifestazioni politiche e senza scopo di lucro	€. 0,49	€. 0,10	€. 0,50
4	Altre iniziative	€. 0,70	€. 0,10	€. 0,80

3. Per tutte le fiere il canone determinato, per i commercianti su aree pubbliche, in maniera forfetaria prendendo come base la lunghezza della installazione espressa in metri lineari, con un importo minimo al giorno di €.10,00.

4. Per la fiera del 25 novembre il canone è graduato in base alla dislocazione ed installazione del posto assegnato e viene applicato in maniera forfetaria di cui al precedente comma 3.

Art. 32

Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riservati effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari al 20 per cento di quella effettivamente occupata. Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa base corrispondente all'ultima categoria di cui all'art. 17. Alla tariffa base determinata viene aggiunta la somma di €0,25 al mq. quale tassa rifiuti giornaliera.

2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta differenziata all'uopo installati dal servizio comunale. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. L'operatore inadempiente è escluso dal Comune dall'assegnazione degli spazi pubblici di cui al presente articolo.

CAPO VI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 Riduzioni

1. Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata, per le occupazioni realizzate nello svolgimento delle seguenti attività aventi finalità politiche ed istituzionali:

- a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali = **50%**;
- b) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione..... = **50%**;
- c) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso = **50%**;
- d) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico o storico = **50%**;
- e) manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460..... = **50%**;

Art. 34 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima. L'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni con tende retraibili o simili manufatti, purché l'estensione della superficie determinata dalla proiezione ortogonale sul suolo del maggior perimetro della stessa tenda aperta non sia superiore a mq.
- i) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

Art. 35

Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità e della cauzione eventualmente prevista ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lett. l), tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, la

cui ricevuta dev'essere presentata o trasmessa all'ufficio di cui all'art. 2, primo comma.

2. Il canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti aventi durata pluriennale è versato entro il mese di aprile di ciascun anno tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, che il Comune provvede ad inviare, precompilato per ciascun Concessionario, nei primi giorni dello stesso mese.

3. Il canone d'importo superiore a €260,00 può essere versato, su richiesta del Concessionario, in quattro rate anticipate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, senza applicazione di interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art. 38, commi 2 e 3.

4. Il Concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c/c/p.

Art. 36

Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, la cui ricevuta dev'essere presentata o trasmessa all'ufficio di cui all'art. 2, primo comma.

2. Il corrispettivo dovuto per le occupazioni temporanee, è versato tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale.

3. Per le occupazioni durante le fiere e non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento dell'importo dovuto è riscosso, tramite gli agenti di Polizia Municipale, mediante versamento diretto al Comune. In tal caso è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente: il soggetto occupante; gli spazi, aree e strade interessati dall'occupazione; le modalità e la durata dell'occupazione nonché gli altri dati necessari per la determinazione del canone; l'importo versato.

Art. 37

Mancato o tardivo pagamento del canone

1. Per il mancato, parziale o tardivo versamento del canone inerente le occupazioni permanenti, il servizio di cui all'art. 2, primo comma, provvede a notificare al Concessionario, a mezzo raccomandata A.R., apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:

- a) l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
- b) l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria applicata, con l'indicazione del beneficio di cui all'art. 38, terzo comma, qualora il versamento sia effettuato entro 20 giorni dalla notifica dell'invito;
- d) l'importo complessivamente dovuto;
- e) le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui alla lett. e) del precedente comma, il servizio di cui all'art. 2, primo comma, provvede alla riscossione coattiva del canone in unica soluzione, effettuata ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

2. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone è applicata la sanzione del trenta per cento del canone non versato, con un minimo di €.50,00 ed un massimo di €. 150,00.

3. In caso di tardivo pagamento del canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione di cui al comma precedente è applicata nella misura minima.

4. In caso di occupazione abusiva, fatto salvo l'obbligo dell'occupante di corrispondere il canone dovuto nonché quanto disposto dal precedente art. 128, è applicata la sanzione pecuniaria pari all'ammontare del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Codice della strada. La sanzione è aumentata al doppio del canone stesso per le occupazioni protrattesi per più di 30 giorni ovvero effettuate in aree, strade e spazi comprese nella categoria prima di cui al precedente art. 17, nonché nei casi di cui all'art. 18, secondo comma, ultimo periodo.

Art. 39

Recidiva - Sospensione dell'attività

1. In caso di recidiva nell'occupazione del suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale da parte di esercizi commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 e ss.mm.ii., il Comune dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

2. Ai fini di cui al comma precedente il servizio di cui all'art. 2, primo comma, trasmette all'ufficio comunale competente per l'attività interessata, copia degli atti e documenti inerenti le violazioni commesse affinché provveda alla sospensione nel più breve termine.

Art. 40

Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura e con le modalità stabilite dai precedenti articoli.

2. Per le occupazioni di cui al precedente comma l'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, invia a ciascun Concessionario un bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale entro il mese di aprile dell'anno di entrata in vigore del regolamento e le istruzioni necessarie per effettuare il versamento in base alle nuove misure e modalità. Per tali occupazioni il versamento del canone relativo al primo anno di applicazione si considera tempestivamente versato entro il mese di settembre.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad esso deve essere data la massima diffusione e pubblicità a mezzo dei sistemi in uso.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. E' abrogato il precedente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28/03/2003 nel quale era disciplinata la presenta materia.

TABELLA A)

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI IN CATEGORIE

Prima Categoria: Piazza Aldo Moro, Largo Palazzo, Via Cavour, Vico Poerio, Vico Pellico, Vico Pisacane, Via Roma, Piazza Mercato, Via Emanuele, Largo Bovio, Largo Regina Margherita, Via Montenegro, Via Mazzini, Via Buonarroti, Via E.Berlinguer, Largo B.Cellini.

Seconda Categoria: tutte le altre Vie e Piazze.

TABELLA B)

AUMENTI E RIDUZIONI DEL CANONE

- | | |
|--|------|
| - Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo | -20% |
| - Occupazioni permanenti con ten de ed altro su suolo pubblico | -30% |
| - Occupazioni temporanee per spettacoli viaggianti | -30% |
| - Occupazioni temporanee per attività edilizia | -30% |
| - Manifestazioni in genere, cult./politiche/sindacali senza lucro | -30% |
| - Distributori di carburante | +20% |



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO ***Imposta Comunale*** ***sulla Pubblicità e*** ***Pubbliche Affissioni***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 3 MAGGIO 2007

TITOLO V°

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO AFFISSIONI

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:

- per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di CELLINO SAN MARCO ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla V^a classe.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, potrà determinare altre forme di gestione, quali:

- a) in concessione ad apposita azienda speciale;
- b) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4

Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO SECONDO

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 5

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

3. La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni, in attesa di essere rivedute ed armonicamente sono inserite nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 6

Quantità degli impianti pubblicitari

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nell'allegato A al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Art. 7

Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 6.784 unità registrata al 31/12/2006 non deve essere inferiore a mq. 135 corrispondenti a 20 mq. per ogni mille abitanti.

2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 195 con la possibilità di un ulteriore incremento del 10%, pari ad una superficie totale di 215 mq.

Art. 8

Piano Generale degli Impianti – Criteri

1. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio Comunale.

2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

3. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 9

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 35 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per 65 per cento alle affissioni di natura commerciale.

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 10 per cento degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel piano generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del Comune.

4. Il Comune destina il 5% dello spazio indicato al comma 1 del presente articolo per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali secondo le modalità indicate in apposito regolamento.

Art. 10

Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti di n. 30 pannelli delle dimensioni massime di metri 3 x 6 metri e tipologia stabilita nell'allegato A al presente regolamento, mediante apposita concessione.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

3. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.

Art. 11

Spazi o impianti per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.

3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 12

Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO TERZO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 13

Oggetto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 14

Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15

Soggetto attivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).

2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);

b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);

c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);

d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);

3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

Art. 16

Autorizzazione

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 93, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.

2. Il Responsabile dell'ufficio Tributi, competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39 Legge n. 431/85 e successive modificazioni e vincolo storico-architettonico Legge n.1039/39, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistico.

4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.

5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.

6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi similari, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 91 del Regolamento.

7. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92.

8. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 17

Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.87 del regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.

4. L'autorizzazione decadrà quando:

a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata

b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati

c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18

Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 89, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;

b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;

c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla CCIAA.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte

b) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati (scala 1:200) comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare

c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.

4. Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.

5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

6. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.

7. Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 19

Non necessità dell'autorizzazione

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art.89 del regolamento:

a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;

c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;

d) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq.1 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso;

e) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;

f) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale

g) pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili.

h) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;

i) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

l) pubblicità in forma ambulante;

m) pubblicità sonora nelle forme previste;

2. Per tali forme pubblicitarie è prevista una semplice comunicazione indicante la fattispecie pubblicitaria e la superficie.

Art. 20

Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del

regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.

2. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi simili è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.89.

3. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli, esclusa quella consentita dal precedente art. 9, comma 3°, lettera a), è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Municipale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

4. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 21

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 95 del presente regolamento.

Art. 22

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 118 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

Art. 23

Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

1. Il Responsabile del Servizio Tributi competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.

2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 24

Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Nonchè tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui all'art.89 il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

Art. 25

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:

- a. art. 12 - comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
- comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
- b. - art. 13 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
- c. - art. 14 - comma 1- pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili

mediante controllo elettronico , elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.

- comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

a. art. 14 - comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b. - art. 15 - comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.

- comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;

- comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);

b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata per conto propri dall'impresa, (art. 14, comma 3, del decreto)

b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

Art. 26

Determinazione e calcolo dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette

a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.

b) polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 27 Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 28 Maggiorazione di imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità'

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, etc.

comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture.

b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

Art. 29 Riduzioni dell'imposta

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 30

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.

3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 31

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quell o in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 32

Riscossione coattiva dell'imposta

1. La riscossione coattiva dell'imposta può essere effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 se la riscossione sarà affidata all'Agente di riscossione oppure con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 33

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

Art. 34

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto).

Art. 35

Esclusioni dall'imposta

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).

2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

CAPO QUARTO

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36

Istituzione e finalità del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 37

Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 38

Modalità per le Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del

diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

11. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri previa accettazione sottoscritta dai medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune.

12. Gli annunci funebri sono esclusi dal pagamento del diritto di urgenza previsto dal precedente comma 10.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 39 Tariffe

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70X100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

9. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

10. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 40

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 41

Pagamento del diritto – Recupero di somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.
2. Il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 105 del presente regolamento.

Art. 42

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) I manifesti di Associazioni, Comitati, Fondazioni e di altri Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi oltre a prevedere la residenza fiscale e legale nel Comune, prevedano anche il volontariato, l'assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura, dell'arte e del turismo locale.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della D.Lgs. 267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.

3. Le violazioni delle disposizioni regolamentari e legislative comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

4. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 103,00 a € 1.033,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

5. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Art. 44 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad esso deve essere data la massima diffusione e pubblicità a mezzo dei sistemi in uso.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. E' abrogato il precedente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28/03/2003 nel quale era disciplinata la presente materia.

Allegato A

PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

Capo I - Criteri generali

1. Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, alla circolazione e al traffico.

2. Il Piano disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari collocati nel territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, n. 495, nel Piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/01/1993, nel D.Lgs 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni.

3. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Capo II - Tipologie degli impianti: dimensione - localizzazione

Dimensioni dei mezzi pubblicitari e tipologie

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti dal Codice della strada e dal presente Piano, se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 48 del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Piano.

3. Le tipologie dei mezzi pubblicitari si distinguono in:

Insegna di esercizio

1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a) insegna a bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
- b) insegna a bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
- c) insegna frontale;
- d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
- e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).

3. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce. supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 1 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

Cartello

1. Si definisce “cartello” il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete).

Manifesto

1. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera “striscione, locandina, stendardo e bandiera” l’elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Segno orizzontale reclamistico

1. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianto di pubblicità o propaganda

1. E’ qualificato “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Sono “impianti di pubblicità o propaganda” a titolo esemplificativo:

- a) **“targa di esercizio”**, ossia la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all’art 25, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie di cui all’art. 4, comma 2, nel caso in cui l’attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) **“targa pubblicitaria”**, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l’esercizio dell’attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall’art. 26 del presente Piano;
- c) **“bacheca”**, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all’esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, per pubblici spettacoli, nonché all’esposizione di messaggi attinenti all’attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi, e merce varia);
- d) **“tenda o tendone”**, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiale simile, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

e) **“impianti fissi per le affissioni”**, cioè gli impianti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, secondo le seguenti tipologie:

- “poster”: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale; -
“stendardo”: impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;

- “tabella”: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro;

f) **“impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile”**, cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;

g) **“impianto di insegne o targhe coordinate”**, ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali;

h) **“vetrofanìa”**, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

i) **“telo per ponteggi di cantiere”** il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari.

Impianto pubblicitario di servizio

1. E' definito “impianto pubblicitario di servizio”, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Sorgente luminosa

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Capo III - Caratteristiche tecniche degli impianti

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della strada.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

4. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente

in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa.

5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a 10 metri, salvo motivata deroga da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione.

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi spazi o supporti installati dal Comune.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 1 dal limite della carreggiata;
- b) m. 30 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 50 dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- d) m. 50 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 50 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 50 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), dal Codice della strada;
- h) m. 100 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente, alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 1 metro dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 1 metro, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

4. Fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabili, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale.

5. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

6. fuori dal centro storico è consentita, nelle posizioni e con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, l'esposizione temporanea di teli pubblicitarie che attraversano strade, vie o piazze, per iniziative di carattere commerciale.

Capo IV – Localizzazione e Categorie degli impianti

L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che, a decorrere dall'anno 2002, anche i Comuni appartenenti alle categorie IV e V, di cui all'art. 2 del citato D.Lgs. 507/93, possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

Il medesimo art. 4 del D.Lgs. 507/93 prevede che il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Questo Comune non intende avvalersi di tale facoltà per cui agli effetti della applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in un'unica categoria anche in relazione alla loro importanza dal punto di vista della comunicazione commerciale.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 3 MAGGIO 2007

TITOLO VI°

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell' art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell' addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.

3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.

4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Articolo 2

Determinazione dell'aliquota

1.L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.

3. Possono essere stabilite agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per particolari categorie con disagio economico-sociale ed in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Articolo 4 Versamenti

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 5 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO ***Definizione Agevolata*** ***dei Tributi Comunali***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 3 MAGGIO 2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 12/10/2009

TITOLO VII°

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del **31.12 2008**, in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la regolarizzazione spontanea, attraverso la definizione agevolata, delle annualità ICI pregresse, per gli immobili regolarizzati per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o cambi di destinazione d'uso, a condizione che abbiano presentato alla competente Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione.

3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

4. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.

5. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

6. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Art. 2

Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al **31 dicembre 2008**, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.

2. La definizione avviene mediante presentazione di una apposita domanda nella quale viene indicato il tributo omesso o dichiarato infedelmente, l'anno in cui doveva essere pagato ed ogni altro elemento utile per consentire all'Ufficio l'esatta quantificazione della tassa o imposta.

3. La domanda dovrà essere presentata, a pena inammissibilità entro e non oltre il **30 aprile 2010**, su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi. Essa, debitamente compilata e sottoscritta, può essere presentata o spedita al Comune con lettera raccomandata.

4. Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e tasse previste dal presente articolo.

5. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti seguiti.

6. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la Tassa Rifiuti e relativa addizionale provinciale, risultante dovuta per effetto della dichiarazione di cui al comma 2, sono assolte mediante versamento diretto al Comune.

Art. 3

Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal Comune

1. Salvo quanto disposto al comma 2, gli avvisi di accertamento notificati entro la fine dell'anno **2008**, ancorché divenuti esecutivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuono delle sanzioni.

2. Se l'accertamento concerne l'omessa o infedele dichiarazione di aree edificabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento del 80% dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

3. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi primo e secondo deve avvenire entro 60 giorni dalla istanza di definizione. Entro il termine del **31 dicembre 2010** il contribuente deve presentare o spedire all'Ufficio Tributi del Comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

4. Tali date di scadenza possono essere prorogate con atto della Giunta Municipale.

Art. 4

Sospensione dei procedimenti pendenti – Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e/o della relativa ricevuta di presentazione.

3. Il procedimento è sospeso per la durata di mesi sei decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Conclusasi la durata della sospensione, l'Ufficio Tributi comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Art. 5

Sgravio e/o discarico di somme iscritte a ruolo

1. Sulla base delle istanze prodotte dai contribuenti l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il discarico delle somme eventualmente già iscritte a ruolo.

2. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere all'Agente di riscossione entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze formalmente regolari.

3. Se in luogo del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, e successive modifiche e integrazioni; se depositate presso l'Ufficio degli Ufficiali Giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate dal Comune stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

Art. 6

Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2002-2003-2004-2005 e 2006.

2. Le rendite proposte e attribuite dall'Agenzia del Territorio saranno calcolate, agli effetti dell'ICI, sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti per gli anni di imposta precedenti all'anno 2007.

3. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2007. Tale data potrà essere prorogata con provvedimento della Giunta Comunale.

4. L'Ufficio Tributi e l'Ufficio Urbanistico provvedono alla verifica delle unità immobiliari non ancora accatastate e quelle per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, sulla base di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, dell' Sportello Unico, nella banca dati tributaria, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione allo scopo.

5. Entro il termine di 60 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 4, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico ovvero il Responsabile dell'Ufficio Tributi, richiedono, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento, i quali devono essere presentati entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione mediante la procedura DOCFA.

6. In caso mancata presentazione degli atti catastali di cui al comma precedente o di omessa e/o infedele della denuncia catastale, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., verrà attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 7

Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. L'Ufficio Tributi ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dal Messo Comunale o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'istanza.

2. Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

Art. 8
Rateizzazioni delle definizioni

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, su richiesta del contribuente, può concedere dilazioni di pagamento anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento delle Entrate per situazioni di particolare disagio economico sociale.

Art. 8
Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dall'art.53, comma 16 della legge 23/12/2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.28 della legge 28/12/2001, n.448, entra in vigore il 1° gennaio 2007. Ad esso deve essere data la massima diffusione e pubblicità a mezzo dei sistemi in uso. Inoltre lo stesso deve essere trasmesso agli Enti, organismi associativi, organizzazioni di categoria e ai professionisti che abbiano rappresentanza tributaria con il Comune.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Titolo I°	PRINCIPI GENERALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE	
Capo I°	Norme Generali	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e finalità del Regolamento</i>	
<i>Art.2</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali e soggetti responsabili</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Forme di riscossione delle entrate</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Gestione dei crediti e debiti tributari e non tributari comunali di modesta entità</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Agevolazioni,riduzioni ed esenzioni</i>	
Capo II°	Rapporto con i contribuenti	
<i>Art. 6</i>	<i>Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Comunicazione di atti ed informative all'Ufficio Tributi</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Servizio assistenza del contribuente</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Avviso bonario</i>	
Capo III°	Termini di versamento ed interessi	
<i>Art. 11</i>	<i>Unificazione dei termini di pagamento</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Unificazione dei termini di rimborso</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Misura degli interessi</i>	
Capo IV°	Compensazione tra crediti e debiti	
<i>Art. 14</i>	<i>Oggetto</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Compensazione verticale a cura del contribuente</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Compensazione orizzontale a cura del contribuente</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Competenza sulla dichiarazione di compensazione</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Competenza d'ufficio</i>	
Capo V°	Dilazioni di pagamento	
<i>Art. 19</i>	<i>Oggetto della dilazione di pagamento</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Modalità di applicazione</i>	
Capo VI°	Verifica – Controllo – Accertamento	
<i>Art. 23</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Attività di accertamento e sanzionatoria</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Termini per i controlli</i>	

Capo VII°	Attività contenziosa e strumenti deflattivi Ravvedimenti ed esimenti	
Art. 26	<i>Tutela giudiziaria</i>	
Art. 27	<i>Autotutela</i>	
Art. 28	<i>Rinuncia all'imposizione</i>	
Art. 29	<i>Revoca dell'atto amministrativo</i>	
Art. 30	<i>Oggetto</i>	
Art. 31	<i>Cause ostantive</i>	
Art. 32	<i>Regolarizzazione versamenti irregolari od omessi – Ravvedimento</i>	
Art. 33	<i>Regolarizzazione altre violazioni</i>	
Art. 34	<i>Procedura</i>	
Art. 35	<i>Errore scusabile</i>	
Art. 36	<i>Cause esimenti</i>	
Art. 37	<i>Rinvio</i>	
Capo VIII°	Diritto di interpello	
Art. 38	<i>Oggetto</i>	
Art. 39	<i>Materie oggetto d'interpello</i>	
Art. 40	<i>Procedura ed effetti</i>	
Capo XI°	Accertamento con adesione	
Art. 41	<i>Oggetto dell'adesione</i>	
Art. 42	<i>Ambito dell'adesione</i>	
Art. 43	<i>Competenza</i>	
Art. 44	<i>Avvio del procedimento</i>	
Art. 45	<i>Procedura di iniziativa dell'ufficio</i>	
Art. 46	<i>Procedura ad iniziativa del contribuente</i>	
Art. 47	<i>Richiesta di rinvio</i>	
Art. 48	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	
Art. 49	<i>Perfezionamento della definizione</i>	
Art. 50	<i>Effetti della definizione</i>	
Capo X°	Sanzioni amministrative tributarie	
Art. 51	<i>Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni formali</i>	
Art. 52	<i>Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali</i>	
Art. 53	<i>Concorso di violazioni e violazioni continuate</i>	
Art. 54	<i>Sproporzione tra tributo e sanzione</i>	
Art. 55	<i>Sanzioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili</i>	
Art. 56	<i>Sanzioni in materia di Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	
Art. 57	<i>Sanzioni in materia di canone occupazione spazi ed aree pubbliche</i>	
Art. 58	<i>Sanzioni in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità</i>	
Art. 59	<i>Riduzione delle sanzioni in caso di adesione</i>	
Art. 60	<i>Rinvio</i>	
Art. 61	<i>Norme transitorie e finali</i>	

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Titolo II°	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Fabbricati</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Indennità di esproprio</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Disciplina del diritto di superficie</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Terreni condotti direttamente e di piccole dimensioni</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Fabbricati rurali</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Agevolazioni</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Versamenti e dichiarazioni</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Disposizioni in materia di controlli</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Riscossione dell'imposta</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Titolo III°	TARSU – TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
<i>Art. 1</i>	<i>Contenuto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Istituzione della tassa</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Esclusioni dalla tassa</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Commisurazione della tassa</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Parti comuni del condominio</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Classi di contribuenza e tariffe</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Principi del procedimento di determinazione delle tariffe</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Riduzioni ed agevolazioni</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Denunce</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Decorrenza della tassa</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Organizzazione dell'attività di controllo</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Controllo dei dati e poteri del Comune</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Accesso agli immobili</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Accertamento per presunzione semplice</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Riscossione</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Rimborsi</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Sanzioni</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Disposizioni finali</i>	
	<i>Allegato A)</i>	

REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Titolo IV°	COSAP – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Capo I°	Disciplina Generale	
<i>Art. 1</i>	<i>Spazi ed aree pubbliche – Definizione</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Servizi comunali competenti</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Concessioni amministrative permanenti e temporanee</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Rilascio concessione per occupazioni permanenti di aree divenute disponibili</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Concessione amministrativa</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Revoca della concessione</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Decadenza della concessione</i>	
Capo II°	Occupazioni per specifiche attività	
<i>Art. 11</i>	<i>Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie e urgenti</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Occupazioni per contenitori di raccolta dei rifiuti</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Occupazioni per particolari attività</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Occupazioni abusive – Rimozione</i>	
Capo III°	Disciplina Generale	
<i>Art. 16</i>	<i>Istituzione del canone</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Classificazione delle strade , aree e spazi pubblici in categorie</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Soggetto passivo</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Determinazione dell'effettiva occupazione</i>	
Capo IV°	Occupazioni permanenti	
<i>Art. 20</i>	<i>Determinazione del canone</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Accessi e passi carrabili</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Zone di sosta riservate ai residenti</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Aree e spazi destinate ai distributori di carburanti</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Occupazioni con impianti di installazione di mezzi pubblicitari</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Strutture mercatali</i>	
Capo V°	Occupazioni Temporanee	
<i>Art. 27</i>	<i>Determinazione del canone o del corrispettivo</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Opere, depositi e cantieri stradali</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>Aree destinate a parcheggio</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Mercati</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Fiere, manifestazioni ed altre iniziative</i>	

<i>Art. 32</i>	<i>Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante</i>	
Capo VI°	Disposizioni comuni	
<i>Art. 33</i>	<i>Riduzioni</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti</i>	
<i>Art. 36</i>	<i>Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee</i>	
<i>Art. 37</i>	<i>Mancato o tardivo pagamento del canone</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
<i>Art. 39</i>	<i>Recidiva – Sospensione dell'attività</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	
	<i>Tabella A)</i>	
	<i>Tabella B)</i>	

REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo V°	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	
Capo I°	Disposizioni Generali	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Classificazione del Comune</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Gestione del servizio</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	
Capo II°	Impianti per la pubblicità e pubbliche affissioni	
<i>Art. 5</i>	<i>Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Quantità degli impianti pubblicitari</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Piano generale degli impianti – Criteri</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Impianti privati per affissioni dirette</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Spazi o impianti per le affissioni su beni privati</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale</i>	
Capo III°	Imposta Comunale sulla Pubblicità	
<i>Art. 13</i>	<i>Oggetto dell'imposta</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Soggetto passivo dell'imposta</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Soggetto attivo dell'imposta</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Autorizzazione</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Soggetto passivo</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Determinazione dell'effettiva occupazione</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Domanda e documentazione</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Non necessità dell'autorizzazione</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Materiale pubblicitario abusivo</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Obbligo della dichiarazione</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Determinazione e calcolo dell'imposta</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Tariffe</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Maggiorazione di imposta</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>Riduzioni dell'imposta</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Pagamento dell'imposta</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Riscossione coattiva dell'imposta</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>Rimborsi</i>	

<i>Art. 34</i>	<i>Esenzioni dell'imposta</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Esclusioni dall'imposta</i>	
Capo IV°	Diritto sulle Pubbliche Affissioni	
<i>Art. 36</i>	<i>Istituzione e finalità del servizio</i>	
<i>Art. 37</i>	<i>Soggetto passivo</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Modalità per le Pubbliche Affissioni</i>	
<i>Art. 39</i>	<i>Tariffe</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Riduzioni del diritto</i>	
<i>Art. 41</i>	<i>Pagamento del diritto – Recupero di somme</i>	
<i>Art. 42</i>	<i>Esenzioni del diritto</i>	
All. A)	Piano Generale Impianti Pubblicitari	
Capo I°	Criteria Generali	
Capo II°	Tipologie degli Impianti – dimensione – localizzazione	
Capo III°	Caratteristiche tecniche degli impianti	
Capo IV°	Localizzazione e Categorie degli impianti	

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Titolo VI°	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	
Capo I°	Disposizioni Generali	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e scopo del Regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Determinazione dell'aliquota</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Versamenti</i>	
Capo II°	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
<i>Art. 5</i>	<i>Rinvio a disposizioni di legge</i>	

REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Titolo VII°	DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Violazioni oggetto della definizione</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal Comune</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Sospensione dei procedimenti pendenti – Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Sgravio e/o discarico di somme iscritte a ruolo</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della legge 3012/2004, n.311</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Rigetto delle domande di definizione agevolata</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Rateizzazioni delle definizioni</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	